

terminare e diffinire come a detti Arbitri et Terminatori parrà che si convenga. Et quello che per detti terminatori fusse facto o deliberato o confinato vaglia et tenga et habbia piena ragione senza alcuna exceptione contro a epsi o quello che per li detti Terminatori fusse facto. Et che detti Arbitri o vero Terminatori possino o vero a lloro sia lecito di ciascheduno che havessi bisogno del loro officio o vero da colui el quale la lite o questione lascerà o perderà o vero perduto harà per cagione di detti termini, per loro salario et mercè per ciascheduna volta di fuori alla Terra di Bibbona soldi cinque per uno; et se nella Terra di Bibbona soldi due. Et sieno tenuti e detti Terminatori o vero Arbitri a delatione del Notaio et Officiale del Capitano et del detto Comune di Bibbona di giurare bene et lealmente exercitare el loro officio cum sincera et pura mente, ad petitione et comandamento del Vicario et officiale del Capitano, et di ciaschuno che havessi bisogno del loro officio. Et più ordinorono che e detti Arbitri et Terminatori s'abbino a imborsare in nelle borse ordinate come gli altri officii: et cosi imborsati al tempo trarli diligentemente. Et sieno tenuti detti Arbitri et Terminatori et debbino a richiesta di

qualunque persona andare a vedere et terminare porre et confinare. Et chi gli richiederà gli debbi pagare: et niente di meno tucto vada alle spese del perdente.

CAPITOLO 6° Che nel Castello di Bibbona debbi essere almeno un Messo per detto Comune

E' statuito et ordinato che nel detto Comune sia almeno uno Messo l'ufficio del quale duri et durare debba per tempo et termine d'uno anno. il quale Messo ciascheduno anno se elegga et eleggere si debba per lo officio de Consoli di detto Comune, o vero almeno per le due parti d'epso, cum quello salario provisione et modo et forma come a detti Consoli et Consiglieri del detto Comune di Bibbona parrà et piacerà: et quello che deliberato sarà per li detti Consoli et Consiglieri o vero a due parti d'epsi, il Camarlingo del detto Comune al detto Messo possi dare et pagare et a sua uscita porre senza alcun suo preiudicio o danno senza fare altro stantiamento. Et detto Messo giuri et giurare debbi a delatione del Vicario et Officiale di detto Messer lo Capitano et del detto Comune di Bibbona di fare et exequire detto suo officio diligentemente senza fraude et inganno, et

essere obediante al detto Notaio et Officiale d'ogni et qualunque cosa a lui necessaria et lecita, et essere ancora obbediente a l'ufficio de Consoli. Et debbi fare tutte et ciscchedune richieste bandi sequestri et gravamenti, et ogni altra cosa alla Corte necessaria et che s'aspecterà al suo officio.

CAPITOLO 7° Che sieno Quattro guardie secrete, et durino Due mesi

Ancora è proveduto che nel castello di Bibbona sia et essere debba Quattro guardie secrete del mese d'Agosto et di Septembre: le quali guardie durino et durare debbino e detti due mesi et non più. Et ch'el Vicario con li Consoli sieno tenuti a chiamare le decte guardie per tutto il mese di Luglio ogni anno. Et che dette guardie giurate con sacramento seno tenuti a rraportare ogni et qualunque persona che farà danno in Bigna o in Orto o altra possessione: et quello tale dannificante rapportare al Notaio et Officiale di Bibbona infra termine di tre di: et se sarà stato rapportato da altri passato el detto termine, et le guardie ne fossono state informate,

sieno condannate dette guardie in quel medesimo.

CAPITOLO 8° Che, quando le borse sono vote, che si debbino riempire

Ancora è statutito et ordinato che nel fine del tempo delle borse vote degli uffici del Comune di Bibbona, che Consoli et Gonfalonieri di detto Comune nel fine del loro officio innanzi quindici di debbino fare raunare il loro Consiglio de Dodici Homini, et allora far fare proposta come le Borse sono vote et mancano d'ufficiali. Et che fra loro si proveggia di fare electione di Sei buoni homini i quali cosi electi habbino balia tanta quanta ha tutto il Commune di Bibbona in fare nuove Borse de nuovi ufficiali, di Gonfalonieri Consoli et Consiglieri et d'altri ufficiali che saranno di bisogno al detto Castello. et cosi come negli Statuti et Ordini si contiene, per tempo et termine tanto et quanto sarà di volere di detti Sei homini cosi electi. Et cosi facte nuove Borse, innanzi all'uscita dello officio per otto di, sieno aperte per lo Cancellieri, se vi fusse, e se non vi fusse per lo Vicario o vero Officiale di Bibbona, a sorte et fortuna si cavi nuovi ufficiali si come è

usanza nel detto Comune.

Et alla detta nuova Imborsatione sempre sia presente el Cancellieri o vero Officiale del detto Messe lo Capitano et del detto Comune, et senza loro no si possa fare la detta Borsa nuova, et se la facessono non vaglia né tenga per modo nissuno.

CAPITOLO 9° Che chi è de Consoli non possi havere altro officio

Ancora è ordinato per li detti Statutarii che, perché nel Comune di Bibbona sono pochi homini, voglion che chi è de Consoli non possino durante el loro ufficio havere altro officio. Ma se a caso uno padre fusse Consolo, el figliuolo possi havere qualunque si sia altro officio. Et così fratello cum fratello se observi.

CAPITOLO 10° Che ciascheduno sia tenuto acconciare le vie et le siepi

Hanno ancora statuito et ordinato ch'el Vicario

del detto Messer lo Capitano del detto Comune sia tenuto et debba far dare a ciascheduno fuochio o vero famiglia habitanta nel detto Castello et sua Corte quelle opere vederà sien di bisogno per rata come toccherà per fuoco o vero per famiglia per acconciare le vie et ponti del detto Commune di Bibbona per fare rifare et acconciare se fusse di bisogno. Et tutti gli asini che sono nel detto Castello s'adoperino all'acconcime delle dette vie se fusse di bisogno senza alcun prezzo o vero pagamento.

Et le predette cose sieno tenuti di fare a richiesta del decto Vicario et Notaio del detto Commune, et de Viai del decto Commune che sono a detto officio deputati.

CAPITOLO 11° Che niuna persona né forestieri né terrieri possa porre richiamo se non a Bibbona

Statuirono et ordingrono detti Statutarii che niuna persona terriera o forestiera per alcuna via recta o indiretta ardisca o vero presuma porre o vero mettere alcuno richiamo in alcuno luogo, salvo et

excepto che a Bibbona dinanzi al Vicario del detto Messe lo Capitano et suo Officiale: et caggi in pena di Soldi quaranta chi controfacesse.

Et che per Civile in niun modo nissun di Bibbona possa essere constretto a Campiglia, excepto che per Criminale. Et ch'el Capitano per virtù del suo salario sia tenuto in detto Civile dare aiuto et favore di famiglia et d'ogni altra cosa al detto Officiale necessaria.

CAPITOLO 12° Del modo si dé tenere nelle Staggine et Sequestri

Anche è ordinato che ad petitione di qualunque dimandasse al Notaio Vicario et Officiale di detto Comune, sia tenuto di fare sequestrare staggire et arrestare ogni quantità di pecunia di beni et di cose: et sia tenuto il detto Vicario lo staffimento et sequestro finire expedire et terminare infra tempo et termine di trenta di. Et se detto tempo et termino fusse passato la detta stagina et sequestratione sia irrita et vana et di niuna efficacia o vero valore. Et la detta stagina et sequestratione fare ad instantia

et petitione di chi adomandassi per lo Vicario preducto ciascheduno di et hora non obstante alcuna feria. Et in pagamento di detti sequestri et delle dette cose et de detti beni stagiti dare si seguiti la forma et modo de beni immobili come nel presente Statuto et Capitulo delle tenute da essere date di ragione si contiene.

Et che facta la stigma el Messo debba richiedere colui contro a chi viene la detta stigma. Et, se comparisce, el Notaio gli asegni tre di termine a ricoverarla. Et non comparendo s'intenda el Messo per la richiesta detta assegnarli detti tre di. Et di nuovo si richiegga et assegnisili ancora detto termine di tre di a ricoveralla: Non comparande, detto termine gli sia assegnato per Messo alla casa sua. Et questo in caso che detto tale sia di Bibbona et sua iurisdictione. Et se fusse forestieri sia richiesto in Bando a detta stigma difendere et ricoverare alla Porta della Ragione per Messo della Corte. Et richiegasi due volte con dicto tempo di tre di per volta a ffare tal difesa et a ricoverare dicta stigma. Et detti termini passati o alla casa o alla porta della ragione che sia stato richiesto come di sopra. Et non comparendo si bandisca detta stigma se

alcuno volesse dire o opporre alcuna cosa contra detta stagina, comparisca el Reo et ogn'altra persona infra tempo di cinque di: il quale s'asegni nel Bando, et ognuno sia udito, et consegninsi le cose stagite a chi fusse prima, o havesse migliore ragione. Dunmodo non si possino però dare dette cose stagite in pagamento, benché il Reo fusse absente, se chi dimanda non prova legittimamente dovere havere o per scripture auctentiche o per prove. Et che infra detti tempi, decti di sopra, el Reo possa sempre ricoverare le cose stagite sodando idoneamente di stare a rigione et pagare il giudicato, rifacendo le spese all'Actore. Et questo maximamente innanzi che la stagina sia agiudicata in pagamento. Et che dette cose stagite no si possino dare in pagamento se prima non si fanno stimare dagli Arbitri et Terminatori del Comune: riservando a ognuno le ragioni sue: al Reo se le cose valessono più ch'el debito: et all'Actore di potere domandare il suo resto se le cose valessono meno. Et tutti e decti acti si debbino fare innanzi che e Trenta di spirino: et che apparischino notati ne decti Acti. Et poi il Rectore et Ufficiale facti tutti e decti Acti, et chiaro delle Ragioni dello Actore possa pronuntiare semplicemente nel Civile dette cose per le

cagioni dette a dette Actore appartenersi in tutto et per tutto come di sopra si contiene et è scripto.

CAPITOLO 13° Chi giura falsamente sia condannato: et ch'el giuramento si possa riprovare per due testimoni

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna persona si richiamerà d'alcuno dinanzi al Vicario predefecto d'alcuna quantità di pecunia o altra cosa: et l'Actore non provasse le cose che epso havesse domandate: ad arbitrio del Vicario predetto sia dato el sacramento. cosi all'Actore come al Reo; et il detto sacramento sia per piena et legittima prova in fino nella quantità di soldi quaranta. Et niente di meno il sacramento dato per qualunque delle parti si possa riprovare per due testimoni di buona conditione et fama. Et quel cotale ch'el sacramento harà facto indebitamente, facte le prove del suo cosi facto sacramento sia condannato per lo Vicario in Lire cinque, le quali si debbino applicare al Comune di Bibbona. Et sia tenuto il detto Vicario farlo pagare di facto senza alcun termine o dilatione di tempo,

obmessa ogni sollemnità di ragione.

CAPITOLO 14° Che ciascheduno possa giurare suspecto et fuggitivo non obstante alcuna feria

Item statuirono et ordinarono che sia lecito a ogni persona giurare suspecto et fuggitivo ogni et qualunque persona non fusse a Estimo nel Comune di Bibbona. Et chi non possedesse in detto Commune beni immobili a valuta della quantità addimandata et habitasse in detto Commune. Et tali cosi giurati sia lecito all'Ufficiale gravargli et strignerli di facto tanto che paghino chi ha havere, non obstante alcuni feriat, o che soldino di stare a ragione con tali loro creditori in caso ricasasseno non essere veri debitori.

CAPITOLO 15° Che si possa gravare ad petitione di colui che è mallevadore non obstante alcuna feria

Statuito et ordinato è che se alcuna persona sarà obligata o vero intrata mallevadore per alcuna

quantità di pecunia o per alcuna altra cosa a cui fusse intrato per instrumento o vero scriptura per modo alcuno apparisca, o vero in qualunque altro modo ad petitione di colui che fusse intrato mallevadore a che si fusse obligato di facto ciascheduno di et hora quello tale principale per lo quale alcuno sarà intrato mallevadore, o vero si fusse obligato, non obstante alcuno di feriato sia gravato personalmente et realmente ad petitione del decto fideiussore, et obligato per lui: si vera mente che epso lo debbi extrahere et conservare senza alcuno danno, a ogni spese del detto principale (et che el Rectore et Officiale insieme coll'Actore debbino far prima diligente cerca contro al principale che al mallevadore.CASSUM.)

CAPITOLO 16° Che ogni scriptura publica, o vero privata, sia messa ad executione di facto

Ancora è statuito et ordinato ch'el Vicario et Officiale di Bibbona sia tenuto et debba ogni testamento, lodo et sententie interlocutorie come diffinitive, instrumenti et carte publiche, et ogni

scriptura privata di facto mandare ad executione, et
così ancora ogni cosa scripta nelli Atti del Vicario
predetto, di facto, senza alcuna citatione o prova che
si facesse o termine. Et questo a petitione di
qualunque l'adimandasse. Et la decta scriptura et
instrumenti legittimamente producti. Et che tale il
quale obligato fusse come di sopra è detto et ad
petitione di chi legittimamente adimandasse
personalmente o realmente sia constrecto et gravato.
Si veramente che venga ad satisfactione a llui delle
cose adomandate, et nelle quali è obligato. Et più
aggiunseno detti Statuarii ch'el detto Notaio et
Officiale possa tenere ragione sommaria di quello in
verità sarà chiaro in favore di Vedove et Pupilli, et
cose ecclesiastiche di ficti di pigioni et opere
manuali. Et a ogni forestieri et servi et fanti che
stessono con altri del loro salario. Et simile et
maxime delle Vedove ridimandanti le Dote sue, et
Pupilli et Forestieri, si possa tenere ragione ogni di
feriato. Et che ogni persona ecclesiastica che
domandasse sia tenuta sodare di stare a ragione.

CAPITOLO 17° Che quella ragione sia facta al
Forestieri che si fa alla sua Terra

Anche è statuito et ordinato per migliore governo del Commune di Bibbona che quella medesima ragione si facci al Forestieri che si fa in quella tale Terra donde è quello tale Forestieri contro all'altro Forestieri: et che volendo dimandare nella Corte di Bibbona tutti debbino sodare di stare a ragione.

CAPITOLO 18° Che l'ufficiale non possa tenere ragione
ne di feriat

Ancora è statuito che nelle Civili tanto niuna agione per lo Officiale o vero Vicario del decto Comune si renda et administri in giorni ad riverenza ell'omnipotente Iddio et di tutti e Santi di tutta la corte celestiale nell infrascritti di, cioè: iascheduno di di Pascua in questo modo, Uno di innanzi le Feste di Natale con tutta l'Octava; le Feste dello Spirito Sancto, cioè per la Pentecoste un innanzi con tutta l'Ottava; il di di san Giovanni Baptistista del mese di Giugno con tutte le ferie a

quelle di San Giovanni applicate et che se observino secondo l'ordine di Firenze per decto San Giovanni.

Il dì del Corpo di Cristo; et i dì delle Domeniche, i dì di tutte le feste della gloriosa Vergine Maria, il dì di sancto Ilario, il dì di sancto Andrea et di san Bartholomeo, et di tutti gli altri Apostoli di Cristo. Et che in detti dì niuno possa essere preso personalmente né gravato alle case sue per Debiti Civili, ma sì per disubidientia et per Criminale. Et perchè gl'uomini anno carestia d'opere possino e detti venire a Banco et intendere loro differentie et metterli d'acordo non obstante dette Ferie, ma le capture della Famiglia, et gravamenti et pignoramenti alle case loro in detti dì non si possino fare et non vaglino né tenghino di ragione, ma sì tutti gli altri dì.

CAPITOLO 19º Che al Pupillo che domandasse Tutore et Procuratore gli sia dato

Ancora è statuito et ordinato che se alcuno Minore harà bisogno di Tutore o Curatore gli sia dato per lo detto Vicario o Officiale uno de più proximi parenti del decto Pupillo o Minore, che si trovasse

dal lato del padre per linea masculina o suo parente o consanguineo. Et non trovandosi gli sia dato de più proximi parenti che si trovasse per lato di linea feminina. Et non trovando allora et in quel caso il detto Vicario insieme co e Consoli et Consiglieri del detto Comune eleghino uno de migliori homini del detto Castello et Comune et il più habile: Il quale cosi electo et nominato sia et essere s'intenda Tutore et Curatore di detto Pupillo o Minore; et in tutore et curatore sia consegnato a chi lo domandassi o havessi bisogno. Et sia tenuto il detto tale curatore o vero tutore fare Inventario auctentico d'ogni bene et cosa mobile et immobile, et debbi dare mallevadore sufficiente di buona intera et reale ragione et administratione della detta tutela et cura, ogni anno, ad richiesta de Consoli et Consiglieri di detto Comune. Et che detto Buono homo tutore in nel detto modo se eleghi, facto prima diligente ricerca de congiunti et parenti; e quali non trovandosi come s'è detto se eleghi come di sopra è ordinato.

CAPITOLO 20° Che chi è Tutore o Curatore debbi rendere ragione finito el tempo

Ordinato è che ciascheduno il quale fusse Tutore o vero Curatore d'alcuno Minore o vero Pupillo, finito el tempo della detta cura o tutela, sia tenuto et debba dell'amministration della sua tutela e cura, ad petitione et richiesta di tali Pupilli et Minori, buona et reale ragione rendere. Et il Vicario predetto sia tenuto, ad richiesta et petitione de detti Pupilli et Minori, costringere et gravare i detti Tutori o Curatori ad rendere ragione della loro administratione et delle cose che haranno ricevuto de beni di detti Pupilli.

Et se alcuno si trovasse apresso al detto tale Tutore o vero Curatore de beni del detto Pupillo et Minore, et ad restitutione del debito diesi ad petitione del detto Minore et Pupillo de beni del suo Tutore et Curatore la tenuta et possessione di facto, al detto Minore et Pupillo, in fino che epso Pupillo sia interamente pagato, et nelle spese di colui al quale el detto Tutore et Curatore è tenuto et obligato cosi de beni mobili come immobili a electione de detti Minori et Pupilli in pagamento et parte di pagamento per lo primo et secondo Dicreto. Et de detti beni si facci la stima per gli Stimatori del Comune di Bibbona. Et il detto Minore per la stima facta sia

tenuto tórre i detti beni. Et quelle cose che fussino stimate pe detti Stimatori et vaglia et tenga con piena ragione.

CAPITOLO 21° Che chi starà tacito certo tempo non possa adimandare

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna persona si richiamera d'alcuno debito d'alcuna persona del Castello di Bibbona, cum carta o senza, con scriptura o senza, o vero in alcuno altro modo, et sarà stato et starà tacito de beni immobili per tempo et termine di Trendta anni, et de beni mobili come di mercatantie del dare et dello havere per anni Venti: che da detti tempi in là niuna ragione se li debbi fare et tenere o rendere et ogni instrumento scriptura o vero altro qualunque modo sia irrito et vano et di niuno valore.

Et questo non habbi luogo in Pupilli Minori Luoghi pii et ecclesiastici. Et chi fusse stato absente in altre parti, et per le guerre non havesse potuto usare le sue ragioni, et alle Donne mogli doventi ricevere le loro Dote.

CAPITOLO 22° Che chi non havesse via alla sua
possessione possa andare per quella del
compagno

Statuito et ordinato è che se alcuno di Bibbona havesse alcuna possessione alla quale non havesse via per la quale vi potessi ire, che detto tale possi adomandare la via al suo proximano vicino che più habilmente sia acto a ciò per giusto prezzo o vero in afficto come saranno d'accordo. Et i Terminatori del Comune sieno tenuti et debbino di comandamento et commissione del Vicario predetto la detta via fare acconciare a chi n'avesse di bisogno.

Et delle dette vie fare stima, et quello che delle predette cose fusse facto giudicato et terminato il Vicario predetto sia tenuto mandare ad executione et alle parti fare pienamente osservare. Et che niente di meno decti Arbitri del Comune habbino piena auctorità a porre dette vie come alla loro buona discretione et pura conscientia parrà et piacerà, niente di meno per li luoghi meno dannosi.

CAPITOLO 23° Che chi volesse partire da suo padre, o fratello, possa dimandare la Dota della sua Donna; et simile ogni Donna possa havere aiuto dal Commune per riavere le sue Dote

Ordinato è che se alcuno volesse partire da suo padre fratello o vero con altro suo congiunto, volente la Dota della sua Donna ridimandare, che il Vicario predetto sia tenuto, a llevare gli scandoli che potessino venire fra detti parenti, fare eleggere Due buoni homini de parenti, o vero altri come saranno d'acordo, a dare et consegnare cosi delle cose immobili come mobili, come a lloro parrà che si convenga, per le dette Dote restituire.

Et quello fusse giudicato o terminato per decti electi, il Vicario predecto faccia che le dette parti observino come a lui parrà che si convenga, et con quella pena che a lui parrà di porre. Et se alcuna Donna volessi dimandare le sue Dote per instrumenti o vero per due testimoni degni di fede, allora el Vicario predetto insieme colli Consoli del detto Comune eleghino Due buoni et leali homini, i quali

così electi dieno et consegnino alla detta Donna delle cose mobili pio delle immobili infino che sia interamente pagata delle sue Dote. Et de detti beni si debba fare stima per li detti tali così electi cum sacramento di bene et lealmente fare la detta stima. Et salvo sempre la ragione di colui che havesse migliori et più forte ragioni in su le dette cose et beni.

Et ch'el Vicario preducto publicamente palesemente et con alta voce fare bandire per Castello di Bibbona, se alcuno volesse dire o opporre, se alcuna persona in alcun modo havesse ragione o cagione contro i detti beni, comparisca a dire et opporre quello che vuole et può di ragione. Et similmente si seguiti in fino alla terza citatione per ultima et peremptoria. Et facte le dette richieste, et i detti termini passati, sieno date alle dette Donne o vero Donna così adimandanti le sue Dote: Sieno consegnate per quella stima facta per li detti electi, et in su detti beni, così la detta tale dimandante sia vera donna et signora, et d'esse cose possa liberamente fare la sua volontà.

CAPITOLO 24° Che niuna Donna, morto il marito suo,
possa dimandare oltre alla Dota sua

Ancora è ordinato che niuna Donna morto il suo marito possa adimandare l'Antifato sì veramente che della detta Donna et suo Marito sieno rimasti figliuoli maschi o vero femine per legitimo matrimonio nati: la quale moglie non possa per alcuna cagione raddimandare oltre alle Dote sue, le quali epsa harà date et harà consegnate al detto suo marito, et ne casi sopradetti.

CAPITOLO 25° Che niuna Donna possa domandare più che
fiorini dieci per centinaio

Statuito et ordinato è che niuna Donna doppo la morte del suo marito et ne casi da essere restituito le Dote possa o vero debba adimandare l'Antifato ne beni et de beni del detto suo marito se non in quantità di Lire dieci di ciaschuno centinaio di quello il marito suo harà confessato havere havuto per Dota et non più oltre, stando in casa del marito et

faccendo vita viduale almeno per un anno.

CAPITOLO 26° Che niuna donna possa adimandare per
linea masculina

Anche è ordinato che niuna Donna o vero femina morto il padre suo avolo o fratello carnale o altro suo parente in fine in terzo grado per linea masculina non possa succedere nella heredità de parenti, ma delle facultà della detta heredità si debbi dotare secondo la loro facultà et uso di casa loro, essendovi alla venate il tanto (CASSUM UT IMPLICITUM)

CAPITOLO 27° Che quando la Donna morisse senza
figliuoli el marito quadaqni la metà
delle Dote

E' ordinato ch'el Marito guadagni de beni et delle dote della sua moglie, cioè quando epsa fusse morta o vero morisse et consumato il matrimonio. Se caso venisse che la Donna o vero moglie morisse senza figliuoli del suo marito et d'epsa moglie nati di legittimo matrimonio: allora il detto suo marito

guadagni la metà della dote della sua moglie, et al marito doppo la morte et partimento della sua Donna rimarranno figliuoli nati di legittimo matrimonio allora et in qual caso il detto suo marito non sia tenuto alle dette Dote per lui ricevute havute et confessate alcuna cosa di restituire o vero rendere. Et questo è da poi fu submessa la Terra di Bibbona sotto el Magnifico Commune di Firenze, et non da quivi indrieto.

CAPITOLO 28° Che quando nascesse alcuna questione fra congiunti l'Ufficiale sia tenuto a fargli compromettere. Et che sia tenuto fare osservare ogni divisione fusse et facessisi fra congiunti

Anche è ordinato che quando avverrà che alcuna questione nascesse fra congiunti: padre figliuolo fratello carnale o vero altro parente et consorto in fino in quarto grado dal lato del maschio et della linea feminina, ad petitione di qualunque de detti parenti li dimandassi e detti consorti, el Vicario predetto sia tenuto di far lor fare compromesso et le parti constringere ad eleggere arbitri ad petitione delle parti et parte che l'adimandasse constringere gli arbitri ad sententiar et arbitrare: et ogni lite et questione infra detti parenti decidere et diffinire et terminare sententiar lodare et arbitrare fare osservare adempiere et ad executione mandare senza alcuna exceptione o gavillatione come al Vicario parrà et piacerà. Et che il decto Vicario ogni exceptione rimossa sia tenuto ogni divisione facta fra congiunti consorti et parenti, et similmente infra ogni altra persona del Comune et Castello di Bibbona facta

d'alcuna cosa cosi mobile come immobile fare mandare ad executione et farla osservare a quelli per li quali facta fusse la detta divisione.

Si veramente che lla detta divisione apparisca per instrumento publico o vero prova di testimoni idonei o vero apparisca della detta divisione continuamente per Quatro anni essere stata osservata fra le dette parti. Et ogni et ciascheduna delle dette cosi facte tenghino et vaglino.

CAPITOLO 29° Quello che l'Ufficiale possa torre per suo diritto

Item statuirono et ordinarono che gl'Ufficiali ne loro diritti possino et debbino torre tanto quanto è loro permesso per gli Ordini de Signor Cinque di Pisa, i quali hoggi di se osservano nel resto del Contado di Pisa, in quello modo et forma che negli altri Luoghi se observa. Excepto et riservato che s'abbi a osservare altri Ordini tatno et quanto nuovamente venisse da Firenze, che s'avessi a osservare per la Città et Contado di Pisa et che annullasse detti Ordini de Cinque.

CAPITOLO 30° Che ciaschedun possa pigliare ogni
heredità cum beneficio d'Inventario

Ordinato è che ciascheduna persona del Commune di Bibbona sia lecito pigliare ogni heredità con beneficio d'Inventario per publico instrumento de beni della detta heredità così de mobili come immobili; et sia tenuto il detto tale che tale heredità cum beneficio d'Inventario accepterà a satisfactione del debito della detta heredità in fino in quella quantità come manifestamente apparirà nel detto Inventario: non più oltre se lla detta heredità ha havuto o ricevuto più.

CAPITOLO 31° Che chi dimandasse el Consiglio del
Savio gli sia dato

Anche è statuito che qualunque havesse alcuna questione o vero cagione che fusse fra congiunti et le persone del Castello di Bibbona ad petitione di qualunque dimandasse così dello Actore, come a che

fusse dimandato, il Vicario preducto sia tenuto et debba il Consiglio del Savio a lui concedere; et più oltre non si proceda. Et se facto fusse non vaglia nè tenga in nissun modo.

CAPITOLO 32° Che dove lo Statuto non parla si sequiti la ragione commune

Ancora è statuito che dove la Statuto non parla, ne Civili tanto, si sequiti la ragione commune; et così si proceda in ogni lite causa et questione, et in altre cose che si dimandassono nella detta Corte dinanzi al detto Vicario in qualunque modo.

CAPITOLO 33° Pena a Consoli che non eleggeranno per tutto Marzo chi divida e Prati

Statuirono ancora e prefati Statutarii che el Gonfalonieri et Consoli che fusseno o saranno del mese di Marzo di qualunque anno, sieno tenuti et debbino per tutto el detto mese di Marzo eleggere et havere electo Quattro buoni et leali homini del Commune di

Bibbona per partire et asortire e Prati del Fieno di decto Commune. E quali cosi electi sieno tenuti et debbino per tutto el mese sequente d'Aprile partire et haver partito et dato et consegnato a qualunque la sua parte di detti Prati: dovendo quelli partire a Lira et Soldo a quelli che sono e saranno descripti nell'Estimo di detto Comune. Et se a sopradetti Gonfalonieri et Consoli, et quelli che saranno da loro eletti, non haranno facto et observato quanto di sopra ne detti tempi è ordinato, cagino epso facto in pena di Lire cinque per ciascheduno. Et a chiarezza di qualunque di detto Comune per questo presente Statuto si notifica ch'el Notaio et ufficiale predetto sia tenuto et debbi sotto pena di Lire dieci di descrivere nel Libro del Registro degli altri Debitori del Comune tutti quelli per Debitori di dette Lire cinque per ciascheduno che non haranno observato et facto quanto di sopra è stato ordinato.

CAPITOLO 34° Che non si possa lavorare terre di Commune senza licentia de Consoli etc.

Acciò ch'el Comune non sia fraldato, statuirono

et ordinarono che qualunque lavora lavorerà o lavorar vorrà terre di dicto Comune sia tenuto et debbi quelle di nuovo riconoscere, et quelle non lavorare né lavorare fare senza expressa licentia de Consoli et Consiglieri di dicto Comune; et lavorando o lavorare facendo epso iure incorra in pena di Lire dieci per qualunque colta controfarà. De le quali dieci Lire, e Tre quarti sieno applicati al Comune, la quarta parte a Rectore o Officiale di Bibbona; et per ogni et qualunque volta che perverrà a notitia di dicto Officiale et Notaio di chi havesse contrafacto et non lo condannasse incorra in pena di Lire dieci, delle quali ne debbi stare a sindacato sotto e Sindichi di dicto Comune. Et che dette terre si debbino segnare in modo che chi le tiene o terrà da epso Comune sia tenuto et debbi per tutto di Quindici d'Agosto segnare quelle terre vorrà lavorare di dicto Comune. AGGIUNTA

Et non potendosi terre consuete et usitate lavorarsi per altri segnare, et di quelle segnerà o harà segnato a lui s'appartenghino, delle quali habbi a pagare di terratico tanto quanto sarà di sementa dette terre segnate, cioè che colui che segnerà et non lavorerà habbia a pagare quanto fusse detta terra di sementa per terratico, et chi non segnasse dette terre

a detto tempo cum segno evidente ch'apparisca ad arbitrio di bono homo, che a qualunque sia lecito passato detto tempo di segnarle, et a llui s'apartenghino pagando come di sopra. Stando niente di meno fermo quanto di sopra si tracta della recognitione di dette terre.

CAPITOLO 35° Chi volesse essere homo di Comune, si facci per Uno homo per Casa

Chi desiderasse volere essere facto homo del Commune di Bibbona hanno ordinato che quello non si possi fare nè ammettere se none per Generale Consiglio de Uno homo per Casa: et quello che per loro o per li Due terzi di loro sarà per partito vinto et ottenuto quello inviolabilmente si debbi osservare et ammettere. Et chi altrimenti facesse aringasse o partito mettesse per ogni volta caggi in pena di Lire dieci per ciascheduno, et tal partito altrimenti facto non vagli nè tenga nè osservare si debbi. (CASSUM)

CAPITOLO 36° Termine da darsi nelle Cose Civili

E prefati Statutarii ancora statuirono et ordinoreno che qualunque sottoposto alla iurisdictione et Bancho del Commune predetto verrà o comparirà, citato o non citato, per qualunque somma gli sia o fusse adomandata, et confessando o dicendo voler far ragione collo Actore, el Notaio et Officiale sia allora tenuto et debbi assegnarli tempo et termine di Dieci di utili cosi al Confesso ad pagare: come ancora a chi domandasse di volere far conto di fare detta regione collo Actore. Et passato detto termine possino essere gravati per lo Officiale et Notaio predetto in persona et in beni. Et detto Actore di facto sia gravato et costretto a mostrare tal conto a detto suo Debitore volendo fare Ragione con lui: El quale non monstrando fra detti Dieci di, come gli sarà detto o dal Messo o dal Notaio, paghi quella spesa alla Corte che harebbe pagato el Reo quando gli fusse stato monstro essere debitore. Et quelli e quali adimanderanno ordinariamente con petitione scripta o libello iuridicamente si proceda assegnandosi per lo Notaio et Officiale di decto Commune termini ragionevoli alle parti. Et che anche sia mandato per lo Messo ad casa la Copia della adimanda o libello.

Del quale si facci per lo Messo relatione. Et che dal di di detta copia data in persona o ad casa detto Notaio et Officiale sia tenuto et debbi decto tale causa originari havere expeditio infra Tre mesi. Et restando che per lui non si expedisse, sia tenuto a danni et spese della parte, et di ciò ne stia a sindacato. Et passato decto tempo et termine detta causa sia perempta, et di poi sopra quella non si possi sententiar. Et ogni sententia che si desse passato decto termine sia nulla et di niuno valore. La quale causa perisca all'Actore et nonne al Reo. El quale Actore per suo defecto perendo sia tenuto alla refectione delle spese a decto Reo da taxarsi per detto Officiale. Et quando per alcuno delle parti fusse adomandato el Consiglio del Savio, detto Officiale et Notaio sia tenuto quello dare et conciedere alle spese della parte contro a chi detto Consiglio venisse. Et facci detto Notaio prima depositare el Salario a qualunque delle parti che produr lo vorranno et epso e suspecti et confidati intaschi dette ragioni et scripture et sigillate el mandi a uno de detti Giudici non suspecti. Et tanti se ne elegghi per l'una et l'altra parte che s'incontri uno non suspecto alle dette parti. E quali

separatamente si eleghino, et cosi riscontrato a quello le scripture suggellate sieno mandate col Salario condecante per persona fidata. Et stiesi alla decisione di detto Consiglio. El quale Consiglio non si possa domandare, et domandato concedere se non doppo la oppositione facta a testimoni, et doppo e termini dati a detta oppositione fare. Et prima concedendosi sia nulla tal Consiglio se già le parte non s'accordasseno a ciò volere fare.

Et cosi accordandosi a uno Doctore, allora per detto Officiale concedere si debbi. Le quali cause non possino essere ordinarie se non excederanno la Somma valuta di Lire cento, et da cento in giù. Et cosi da Lire cento in sù, andando per via di richiamo, sieno arbitrarie, servando et assegnando termini condecanti havendo consideratione alla qualità della cosa et della persona et quantità della domanda. Alle quali cause ordinarie determinate per sententie si possi appellare, ma non per Consiglio.

CAPITOLO 37° Pena di chi lavora El Tombolo

Statuirono et ordinarono e prefati Statutarii che

non sia alcuno di che qualità si sia che ardisca o presumma lavorare o far lavorare Nel Tombolo quanto durano e confini di detto Comune come tiene la Fossa della Fonte alle Vetrice insino a confini di Borgare come tiene l'Acqua del Prato Seggio, cioè da detti confini in giù verso la Marina. Et chi contro facessi epso iure s'intenda essere et sia incorso in pena di Lire venticinque, et per lo notaio et ufficiale di detto Comune che per li tempi fusse et sarà si possi et debbi di facto condemnare in detta pena havuto che la verità sia che per tale accusato denunciato o per lui trovato o inquisito così sia.

CAPITOLO 38° Non si può fare electione se non per uno anno

Statuirono ancora et riformarono che quello o quelli che saranno electi et deputati per detto Comune o salariati da quello, che tale conducte non si possi fare se non per uno anno: lo quale termine passato detta electione evaneschi et sia et essere s'intenda nulla et di niuno valore.

CAPITOLO 39° Ch'e Notai non matricolati non possino
venire per Officiali et Notai del
Commune di Bibbona

Considerato e detti Statutarii et Reformatori che essendo multiplicato el Populo et Comune di Bibbona, et in detto Commune non essere Notaio speciale né ne Luoghi circustanti, et accadendo ogni giorno d'avere a ffare testamenti et altri contracti per instrumenti publici, et non trovandosi Notaio matricolato, se ne riceve detrimento et danno et nasce alcuna volta scandalo, pertanto hanno ordinato che nessuno Notaio che non sia matricolato non possi né debbi per niuno modo venire per Officiale di detto Commune, né ancora esserci mandato; et venendo, o se mandato fusse, non si debbi per li detti Consoli di detto Commune acceptare, se non quello che farà fede d'essere legittimamente matricolato.

CAPITOLO 40° Chi compera terre per fare Aia, et non
la farà, le perdi

Et più hanno ordinato detti Statutarii, advertenti che molti sono stati et sono che sotto nome di volere fare Aia da Tribbiare el grano et altre biade hanno copperato et factosi concedere dal detto Comune di Bibbona delle sue terre per fare detta Aia, di che detto Commune ne rimane deluso e ingannato et non n'è seguita la sua volontà: Pertanto, volendo obviare a tal cosa, si notifica et chiarisce che qualunque persona di qualunque stato o qualità si sia che (havesse comperata o) per l'avenire compererà (o havesse havuta) o harà terre da detto Commune per fare Aia, et quella non (havessi facta o sarà facto fare per tutto Luglio proximo advenire 1494) farà fare tale vendita o concessione epso iure sia nulla et di niuno valore et come se facta non fusse: et detta terra o terre epso facto ritornino (et tornate s'intendino) totalmente a detto Commune.

CAPITOLO 41° Che chi ha terre nella Bandita verso El Botro alle Rocche sieno del Commune

Advertenti ancora e prefati Statutarii come è necessario lasciare qualche parte di terreni et beni

di decto Commune he non si lavori per pasciere et
 pasturare le bestie degl'Uomini di decto Commune, et
 per obviare alli scandoli che potrebbero nascere per
 li infiniti danni si fanno, et per conservare decto
 bestiame: statutirono et riformorono e prefati
 Statutarii che tutti quelli che hanno comperato terre
 nella Nuova Bandita facta, cioè verso El Botro alle
 Rocche, quelle s'intendino ritornare a detto Commune.
 Et perchè gl'Uomini et quelli che àno comperato in
 detta Bandita non si possino giustamente dolere, che
 la valuta di decte terre per decto Commune sia a lloro
 pagato, o si dato a quelli Terre in Piano commode a
 loro lavori, che sieno della valuta delle terre
 daranno o lasseranno in detta Bandita, o vero sia
 tanto a quelli dato et renduto quanto venne et costò
 detta tal terra. (CASSUM UT INIUSTUM)

CAPITOLO 42° Ch'el Notaio et Officiale di Bibbona
habbi Soldi quatro per Lira delle
condennagioni

Advertenti ancora che sono molti Statuti varii
 l'uno a l'altro di quello s'appartiene al Notaio et

Ufficiale di detto Comune della Pena de Danni Dati, et
 cosi delle cose et provisioni extraordinarie: Et per
 obviare all'inconvenienti hanno statuito et riformato
 che di tutte le condannagioni farà el Notaio et
 Ufficiale di detto Comune, non intendendosi per
 malefitii, n'habbi et haver debbi Soldi quatro per
 lira di tutto quello farà venire a Intrata del
 Camarlingo di detto Comune; et non più adomandare
 possi. Et se el Comune gratiasse o gratiar farà non
 possi però gratiare della parte di detto Notaio et
 Ufficiale et altrimenti detti Soldi quatro per Lira
 adimandare né ricever possi epso Notaio et Ufficiale.
 (CASSUM)

CAPITOLO 43° Quello che debba osservare el Beccaio,
et vendere le carni macellate

Considerato come e Becchai che sono stati per li
 tempi passati di detto Commune hanno venduto le Carni
 senza essere moderati o vero havuto pregi a dette
 Carni, che è stato danno universale degl'Uomini et
 habitatori di detto Commune: et perchè e s'intenda et
 sappi quello che per li tempi advenire et quanto le

Carni s'aranno a vendere per chi condurrà el Macello da detto Comune, et a quello che sia tenuto et debbi decto Beccaio, hanno statuito et riformato detti Statutarii che chi condurrà el Macello da detto Comune sia prima tenuto et debbi per li bisogni delle persone di detto Commune et Castello di Bibbona, et per le loro necessità, di tenere fornito el Macello maxime di Carne di Castroni et d'altre Carni sane et buone sufficientemente. Et non possi né debbi detto Beccaio et conductore di decto Macello vendere le Carni che lui macellerà in niuno modo più che per li pregi infrascripti, cioè:

| | |
|--|-------------|
| la libra del Castrone | sol. 1 d. 4 |
| la libra della Vitella o Vitello baccino di lacte o vero cordesca | sol. 1 d. 4 |
| la libra del Porco maschio o femina sanata | sol. 1 - |
| della Troia o del Verro libra | - d. 8 |
| della pecora montone o beccho libra | - d. 10 |
| dello arcibeccho libra | sol. 1 - |
| della manza o manzo baccino libra | sol. 1 d. 2 |
| de Buoi grassi libra | sol. 1 - |
| della Vaccha libra | - d. 10 |
| della Capra libra | - d. 8 |

della Bufalina maschio o femina

sanza l'osso

- d. 4

de Cavretti libra

sol. 1 d. 4

Et non possi né debbi detto Beccaio vendere né far vendere alcuna delle ragioni delle soprascripte Carni, cioè una carne per l'altra, come a dire Pecora per Castrone, Troia et femina per Porcho maschio et sanato: et così dell'altre carni, né inferma per sana: et per qualunque volta che detto Beccaio o altri per lui ciò facessi caggi in pena per qualunque Libra et volta di Soldi cinque. Et chi ne fusse accusatore o dèssine notitia guadagni tutta quella tal Carne scambiata che si trovasse apresso di detto Beccaio, o la valuta d'epsa secondo el suo pregio: et il Notaio sia tenuto farglega dare et tenerglego secreto. Et più sia tenuto et obbligato detto Beccaio di vendere le soprascritte Carni per li pregi soprascritti et non più.

Et similmente sia tenuto et obbligato di tenere fornito el Macello et Beccheria di carne macellata ogni di da mangiare carne: et il Giovedi per insino ad hora di Terza, et il Sabato tutto el di. Et per ogni volta che contro facessi caggi ed incorra in pena di Lire cinque epso facto. Et per lo Notaio et ufficiale

di Bibbona predetto ne possi essere di facto per polizze condannato. Et più vogliamo et per la presente Reforma se inhibisce che detti Beccai non possino né debbino tagliare né far tagliare carni morticine allupate o tralocchate né d'alcuno difecto maculate senza expressa licentia del Notaio et Officiale predetto et di Due almeno de Consoli del Commune et suoi Venditori della Carne; et chi contro di ciò farà caggi epso iure in pena di lire dieci per qualunque volta, da condemnarsi nel modo come di sopra. Et havuta et obtenta licentia non si possi vendere quella tal carne se non per quello pregio che diranno et faranno detti Notaio et Consoli, et non più, sotto pena di Soldi cinque per Libra come di sopra per qualunque libre et volte, da condemnarsi ancora come di sopra è detto.

Le Carni Salvaggine non si possino vendere se prima a quelle non sarà posto el pregio per li Imponitori della Carne a ciò deputati insieme cum detto Notaio se si troverrà a Bibbona: se non per detti Imponitori sotto detta pena di Lire cinque a chi contro facesse, da essere condannato come di sopra. Et chi condurrà Salvaggine per vendere a detta Beccaria paghi et sia tenuto pagare per Macello al Becchaio

tanti soldi quanti saranno posti danari la Libra di quella tal bestia o carne.

Et ogni bestia grossa domestica si paghi soldi venti. El vitello o vitella baccina paghi soldi dieci. Del porco soldi quatro per centinaio. Capre et pecore soldi tre l'una. Et sia lecito et possino detti Beccai tenere nelle pasture di detto Commune Castroni Dugento, nel qual numero possino et a lloro sia lecito tenere tra pecore et capre Bestie Trenta. (CASSUM)

CAPITOLO 44° Che le bestie del Pasco sientino per tutto il mese di Settembre ogni anno

Consideranti ancora e prefati Statutarii che de Beni et Pasture del Commune se n'abbi a supplire alle necessità et incarichi sua, et parendo loro essere iusto et honesto che chi tiene Bestie nella sua Pastura et di quella habbi comodo tutto l'anno che ne debbi pagare qualche cosa: Pertanto statuirono et ordinarono che e Paschieri electi et deputati per detto Comune sieno tenuti et debbino sotto pena di Lire cinque per qualunque di loro non conterà o numererà o vero non harà contato tutte le Bestie di

qualunque ragione saranno ne Paschi et Pasture et
 Confini di detto Comune di Bibbona per tutto el Mese
 di Settembre ogni anno: et di quelle così conte et
 annumerate farne et farne fare diligente ricordo et
 nota in scriptis del Padrone di chi e le sono et del
 numero dell Bestie, et quello conservare a ciò che
 chi sarà scripto in detta lista et nota che di tutte e
 Padroni, Socci o chi le tiene sieno tenuti et debbino
 per quelle pagare al Camarlingo di detto Comune et
 per detto Comune ricevente la Somma et modo
 infrascritto, cioè

per ogni Bestia baccina bufalina et cavallina brada
 sopr'anno Soldi sedici l'una per qualche anno,

cioè

per ogni Bestia porcina Soldi otto

Sol. 16

per ogni Bestia caprina soldi due

Sol. 8

per ogni Bestia pecorina soldi (otto) cinque

Sol. 2

Et dette Bestie così trovate et contate paghino per
 Uno anno non obstante se morissino o fussino vendute o

Sol. 4

altrove mandate et mancate che a ogni modo sieno
 tenute a pagare come se havessino pasciato tutto

l'Anno. Et chi metterà di poi doppo detta ricerca
 Bestie delle prenominate ne Confini di detto Comune.
 quella o quelle fra Tre di di termine sieno notificate

a Consoli di detto Comune o vero a detti Paschieri, sotto pena di Soldi venti per qualunque Bestia et per qualunque volta si contra facessi, da esserne condannato di facto per polizza dal prefato Notaio et Officiale. Et paghi niente di meno et pagara debbi e pregi predetti a detto Camarlingo del Comune. Et se detti Paschieri per negligentia o per fraude non descriveranno o lascieranno che non descrivino tutte le dette Bestie, et cosi se alcuno ingannasse o defraudasse detti Paschieri caggino in pena di Soldi quaranta per qualunque Bestia et per ogni volta, da essere condannati per polizza da detto Notaio et Officiale.

INCIPIT LIBER SECUNDUSCAPITOLO 1º Se alcuna persona commetterà alcuno delicto si debbi procedere per inquisitione

Statuito et ordinato è che se alcuna persona commetterà alcuno malefitio excessu colpa o delitto, onde condannagione pecuniaria ne debbi seguire, et contro il quale per la Corte del Vicario Officiale et Notaio del Commune di Bibbona, procedere si debba per inquisitione denumptiatione et accusa o vero per qualunque altro modo, di quello inquisito denunciato et accusato far si debbino le richieste. Et in questo modo si debbi procedere: Fare si debba la prima citatione se colui che havesse facto el maleficio fusse absente dalla casa sua usata habitatione o vero nella piazza del Commune publicamente palesemente et con alta voce che il decto tale che havessi facto tale maleficio comparire debba ad se excusare et difendere della inquisitione accusa et denuntia contro a lui formata o vero data et prodocta infra tempo et termine di Tre di. Et se non comparirà infra il tempo et termine a llui assegnato, sia richiesto, in quel

medesimo modo et forma come detto è di sopra, per la Seconda richiesta. Et se non comparirà sia richiesto per la Terza et ultima et peremptoria. Et se epso non comparirà, epso o vero altri per lui legittimamente, se habbi la sua Contumacia per vera et legittima prova, et seguir si debbi alla condemnazione secondo la forma delle Statuti: a così contumaci niuno sia conceduto beneficio. E se alcuno o vero alcuna persona vi fusse stata richiesta per cagione d'alcuno maleficio commesso et comarirà infra tempo et termine a llui assegnato, et confessato sarà per lui il decto maleficio del quale fusse la condemnazione pecuniaria ne dovessi seguire, il Vicario predecto sia tenuto il decto tale che havesse commesso il maleficio constringere a dare mallevadore et sodare. Et facto il detto sodamento della condemnazione da esser facta di lui di pagarla in mano del Camarlingo del decto Castello. Et se non desse il detto mallevadore sia detenuto in persona, et così sostenuto ritenere.
(CASSUM)

CAPITOLO 2° Della pena di chi Bestemmia Idio o Sancti

Ancho ordinato che qualunque persona di che grado o stato o conditione si sia Bestemmierà Idio o la sua madre gloriosa vergine Maria paghi et pagar debba per ciascheduna volta Lire cinque. Et se alcuna persona bestemierà e suoi Sancti del Paradiso, o alcuno Sancto o Sancta, paghi et pagare debba per pena et nome di pena Lire due per ciascuna volta. Et ciascuno ne possi essere accusatore et denuntiatore et siegli tenuto credentia: et habbi et haver debba Soldi due per Lira di ciò che dovessi pagare colui il quale epso havesse accusato o denuntiato che havesse bestemiato Idio o Sancti o Sancte. Et quello tale testimonio sia et essere debba di buona fama. Et di facto chi bestemmiasse come è detto di sopra sia facto pagare et non vaglia alcun beneficio di confessione. Et l'Ufficiale habbi el quarto di quello si paga.
(CASSUM)

CAPITOLO 3° Chi commetterà alcuno maleficio in di di
Festa si raddoppi la pena

Ordinato è che se nel Commune di Bibbona in di di festa si commetterà alcuno maleficio eccesso o vero delicto per alcuna persona di qualunque stato o conditione si sia, si raddoppino le pene in questi tali di, cioè in tutti e di di Pascua et solennità di Cristo, di tutte le Domeniche e di delle feste della vergine Maria, del Corpo di Cristo, degli Apostoli, et il di di sancto Hylario. Et così ancora di nocte tempo, cioè dalla sera quando suona l'Ave Maria per infino che suona l'Ave Maria o compana del di. Et similmente in presentia dello Officiale Gonfalonieri et Consoli del decto Comune et del Consiglio . Et nelle chiese et luoghi pii. Et qualunque persona commettesse nel Comune di Bibbona alcuno maleficio eccesso o vero delicto, et d'epso maleficio havesse pace da colui il quale epso havesse ingiuriato o offeso, et della detta pace n'aparisse instrumento o la testimonianza di due testimoni, o in presentia del Vicario predetto, paghi et pagare debba la Terza parte di quello pagar dovessi se non havesse havuto pace. Et se alcuna persona commetterà alcuno delicto et

spontaneamente lo confesserà dinanzi al detto Vicario nella Corte sua et in giuditio, excepto che in quelli malefittii che fussono dichiarati nel presente Statuto in beneficio non dovere valere essere conceduto paghi la Decima parte meno di quello in che fusse condannato o che venissi essere condannato. Et similmente si raddoppi la pena s'el maleficio fusse commesso dinanzi allo Officiale predetto solamente una volta duplicante. (CASSUM)

CAPITOLO 4° Della pena di chi assalissi con bastone o con arme

Ancora è ordinato che se alcuna persona nel Comune di Bibbona farà alcuno assalimento con arme offendibili o cum mazza o bastone o pietra o saxo paghi et pagar debba per pena et nome di pena Soldi quaranta Le quali pene pervenghino et pervenire debbino nelle mani del Camarlingo del Comune di Bibbona, et per epso Comune ricevente in pecunia numerata. (CASSUM)

CAPITOLO 5° Della pena di chi dirà alcuna parola
ingiuriosa

Statuito è et ordinato che niuna persona ardisca o vero presuma dire alcuna parola ingiuriosa, cioè: Tu menti per la gola: Ladro: Traditore: et altre brutte cose simili; sia condannato per detto Vicario in Soldi cinquanta per ciascuna volta. (CASSUM)

CAPITOLO 6° Della pena di chi percoterà alcuno senza
spargimento di sangue

Ordinato è che se alcuna persona percoterà alcuno o alcuna dalle spalle in sù colla mano vota senza effusione di sangue, sia condannato per ciascuna volta et percussione in Lire cinque. Et se el sangue n'uscisse in Lire dieci. Et dalle spalle in giù senza sangue cum mano vota per ciascuna percussione in Lire tre sia condannato. Et se percoterà con alcuna generatione d'arme, cioè coltello spada mannaia spiedo roncola mazza ferrata lancia chiaverina et simili altre cose o cum bastone o pietra o saxo alcuna persona dalle spalle in sù senza effusione di sangue

sia condannato per ciascuna percossa in Lire dieci; et se sangue n'uscisse sia condannato in Lire quaranta. Et se per la detta percossa o vero ferita fusse in perpetuo cicatrice, sia condannato per Messer lo Capitano in Lire dugento. Et se alcuna persona alcuna altra percotesse et perdessi alcuno membro o vero debilitassi, sia condannato in Lire trecento. La qual condennazione se non l'arà pagata infra tempo et termine di dieci di, la mano sua dextra dal braccio gli sia tagliata si et in tal modo che dal braccio si diparta. Et se la man dextra non havessi, gli sia tagliata la sinistra. Et se alcuna persona percoterà alcuna altra con alcuna delle dette armi dalle spalle in giù et sangue non uscissi, sia condannato in Lire dieci. Et se sangue n'uscisse in Lire trenta. Et ogni condennazione pecuniaria che si facesse nel detto Comune di Bibbona si debbi pagare al Camarlingo del detto Comune ricevente in pecunia numerata infra di dieci alla pena del Quarto più da computarsi dal di che lla detta condennazione sarà facta. (CASSUM)

CAPITOLO 7° Della pena di rompesse alcuna pace

Anche è statuito che niuna persona del detto Comune di qualunque conditione si sia ardisca o vero presuma di rompere o guastare alcuna pace o concordia facta per cagione d'alcuno maleficio o vero delicto o vero per qualunque altra cagione facta. Et chi contro facessi sia condannato in sino in Lire cento all'arbitrio di Messe lo Capitano, et più oltre pena che nello Instrumento della Pace si contiene. (CASSUM)

CAPITOLO 8° Della pena di chi tagliasse Arbori

Statuito et ordinato è che niuno ardisca o vero presuma di tagliare Arbori domestici o vero Viti d'altrui sotto pena di Soldi quaranta per ciascheduna volta et per ciascheduno Pedale d'Albero, o Viti predette, da essere condannato per l'Officiale et Vicario predetto. Et etiamdio all'Emenda del Danno. La quale si stimi per li Campai del detto Comune che per lo dette tempo seranno. La quale stima il detto vicario ogni exceptione rimossa di facto facci pagare a chi harà ricevuto il danno.

CAPITOLO 9° Della pena di chi intrassi in tenuta
d'un pezzo di terra che fusse d'uno
altro

Anche è stautito che niuna persona ardisca o vero presumma per sua propria auctorità alcuna altra persona essente in tenuta et possessione d'alcuno pezzo di terra o di qualunque altra cosa dritarla di tenuta o vero in epsa tenuta molestare. Et chi contra facessi sia condemnato per ciascheduna volta in Lire cinque. Et quello che facto harà senza auctorità della Corte sia irritato vano et di niuno valore et efficacia.

CAPITOLO 10° Della pena di apporre alcuna falsità

Anche è ordinato che se alcuna persona apporrà ad alcuna altra alcuna falsità della quale condennagione pecuniaria fusse da seguire, sia condemnato per ciascheduna volta in Lire XXV. Si veramente che lla falsità per lui data et prodotta sia riprovata per uno testimonio di veduta et di due altri di buona fama

deponenti di publica voce et fama. Et se lla
condemnatione di lui facta non harà pagato dal di
della detta sententia fino a di Dieci, sia scopato
colla mitra in capo per tutto il Castello di Bibbona;
et sempre sia riputato di mala fama, et in alcun tempo
non possa havere alcuno officio o beneficio. Et se
della decta falsità apposta incorresse quel tale
accusato o vero denunciato in altra pena che
pecuniaria, incorra in Pena Tallionis, cioè in quella
medesima pena che harebbe meritato tale accusato
trovandosi così essere il vero. (CASSUM)

CAPITOLO 11º Della pena di chi quasterà alcuna Via

Ordinato è che se alcuno quasterà alcuna Via del
Comune predetto così nel Castello come fuori incorra
in pena di Lire cinque per ciascuna volta, et sia
constretto per lo Vicario a rracconciare la detta Via
così guasta infra Quattro di, alla pena dello Arbitrio
del decto vicario per infino in Soldi quaranta di
facto, et applichisi al Comune di Bibbona.

CAPITOLO 12° Della pena di chi metterà Fuoco nelle Pasture

Statuito è che niuna persona ardisca mettere fuoco nelle pasture in alcuno modo innanzi la Festa di Sancta Maria del mese d'Agosto; et chi contro farà sia condannato per lo Officiale predicto in Lire cinque. Excepto che da Kalende d'Agosto ad Sancta Maria ognuno possa mettere fuoco nelle sue stoppie proprie et altre sue cose solamente. Et passando il suo caggia nella detta pena di Lire cinque. Et che Campai possino essere stretti a ffare tali denuntie et rapporti alla detta pena.

CAPITOLO 13° Della pena di chi farà alcuna sozzura o bruttura presso ad alcuna fonte o pozzo

Ancora è statuito che niuna persona ardisca fare alcuna sozzura apresso alcuna fonte o pozzo ad XL braccia, et che nello abbeveratoio del Comune, et etiamdio in fonte, non si possa lavare e piedi né gambe né insalata né agli né cipolle, né lavare panni et simili cose a discretione dello Officiale, pena

Soldi dieci per volta a chi contro farà. Et pena Soldi dieci a qualunque che con sua Bestia abeverasse nella Fonte Maggiore del Comune. Et che Consoli possino tenere del continuo una Guardia segreta delle fonti et pozzi, et salariarla, pena a detti Consoli Lire due ogni volta che non facessino detta Guardia a ogni richiesta dell'Officiale di detto luogo. Et senza essere richiesti la possino fare. Et che sia divieto a ogni persona non potere havere acqua della fonte abeveratoio et pozzo per murare et spegnere calcina per tutto el Mese di Luglio et Agosto, pena Lire due a chi contra facessi; et la Quarta parte del Rectore che quella riscotessi.

CAPITOLO 14° Della pena di chi adimandassi alcun debito pagato

Anche è statuito che niuna persona ardisca adimandare o vero riscuotere alcuno debito già altra volta pagato: havuto la fede del detto debito pagato, sia condemnato chi contro facesse per lo detto Vicario in Lire XXV. et a epso tale niuna ragione sia renduta d'ogni suo credito doppo il tempo et termine d'uno

anno proximo che seguirà. Et non condannando detto
Ufficiale essendoli domandato ne debbi stare a
sindacato.

CAPITOLO 15° Della pena di chi quatterrà alcuno Bugno

Ancora è statuito che niuna persona ardisca
alcuno bugnio o vero arne o capsia d'ape o pecchie
guastare. Et se alcuno contro facessi sia condannato
per detto Vicario per ciascuna volta et per qualunque
bugno d'ape in Lire dieci et alla menda del danno a
che l'arà ricevuto. Il quale danno si stimi per li
Campi del detto Comune; et facta la stima sia
constretto a pagare di facto pel detto Vicario et
Ufficiale.

CAPITOLO 16° Della pena di chi mettesi acqua pel
terreno d'altri

Ancora è ordinato che niuna persona ardisca o
vero presuma mettere acqua per terreno d'altri; o
rompere o vero sottrahere alcuna fossa, per la quale

sottrahitura alcuno suo vicino se ne dannificasse. Et chi contro farà sia condannato per lo decto Vicario per ciascuna volta in Lire due, et sia tenuto et constretto a rimettere l'acqua come determinato sarà per li Arbitri et Terminatori del detto Comune. Et etiamdio alla menda del danno a chi l'arà ricevuto o sostenuto.

CAPITOLO 17° Che niuno fanciullo da dieci anni in giù possa essere condannato

Ordinato è che se alcuno Minore di dieci anni commetterà alcuno maleficio o vero delicto, considerato la purità, in niuna cosa sia condannato. Et se da dieci anni in sino in .XV. sia condannato nella metà secondo la forma degli Statuti. Et se la pace havessi dall'offese niuna condennazione si facci di decto malefitio. Ma se alcuna donna da .XII. anni in sù commetterà alcuno delicto sia condannata et punita nella metà della pena imposta per li Statuti. Et se pace havessi sagli ammesso el beneficio secondo la forma degli Statuti del detto Comune. Et questo sia solamente per li malefici, et non per danni dati o

quasi: Però che in detti danni dati per detti minori et per le loro persone, et etiamdio per le bestie che tali guardasseno, ci pare dovere et così vogliamo et intendiamo ch'e padri sieno tenuti per li figliuoli e zii per li nipoti, el fratello maggiore per minore, et mariti per le mogli; Et il padrone non sia tenuto pel fante se non per quello havesse nelle mani di suo; Et il fante non sia tenuto a danni delle bestie se già non si provasse essere per sua cagione. Acciò si guardi ognuno di non far danno né in persona né con bestie. Et che ogni danno dessono e fanti in persona habbia andare a llor danno.

Et similmente quando guastasseno personalmente detti fanti alcuna bestia, sieno tenuti a mendarla. (Et se e fanti che stanno nel Comune di Bibbona per insino all'età di .XV. anni acciò si guardino da danni sieno tenuti alla metà della pena. Et da quindici anni in sù secondo la forma degli Statuti; et s'el padrone fusse constretto a pagare per lui alcuna cosa gli sia lecito potergliele scontare del suo salario. CASSUM)

CAPITOLO 18° Della pena di chi receperà alcuno
sbandito o condannato

Ancora è ordinato che niuna persona ardisca o vero presumma nel Comune di Bibbona riceptare alcuno Sbandito condannato o ribello del Comune di Firenze o dargli pane o vino o alcuna altra cosa da mangiare a pena di Lire cento: il quale sia condannato per detto Vicario per ciascheduna volta che chontro facto fusse. Et se alcuno receperà alcuno condannato in pecunia sia condannato in Lire .XV. per ciascheduno condannato et ciascheduna volta per lo Vicario predetto. (CASSUM. CASSUM)

CAPITOLO 19° Della pena di chi non guardassi le feste

Ordinato è che ciascuna persona del decto Comune sia tenuta et debba ogni di Solemne, cioè: e di della Pascua della Sancta Resurressione, della Natività di Cristo, della Pentecoste, della Ascensione, del Corpo di Cristo, di tutti gli apostoli, el di di San Giovanni Baptista cioè la sua Natività, el Venerdi Sancto, el di di Sancto Hilario, el di di San Dyonisi

Aropagita, di San Sebastiano, el di di Sancta Maria Magdalena che monstrò segni et miracoli in decto Comune, el di di Sancta Katerina et di Sancta Lucia et di Sancto Antonio, el di d'Ogni Sancti, et di tutte l'altre Feste che sono comandate per la Sancta Chiesa, così colle bestie come colle persone, di guardare et celebrare. Et chi contro facesse paghi per pena Soldi dieci pel detto Vicario di facto essere condannato et facto venire in Commune. Et che l'Ufficiale ne guadagni et possa havere il Quarto per ogni volta. Non comprehendendosi niente di meno le feste che non fussono comandate dall Chiesa. Excepto quelle che sono di sopra nominate.

CAPITOLO 20° Della pena di chi cavasse alcuno Termine

Anche è ordinato che niuno possa o vero debba per sua propria auctorità cavare alcuno termine o vero confini posti et messi fra l'uno vicino et l'altro per Termine et Confine. Et chi contro facesse sia condannato per ciascuna volta et per ciascheduno termine in Lire.XXV. d'applicarsi al detto Comune; et sia tenuto rimettere i detti termini some prima si

stavano et dove et come parrà a epso Officiale che si convenga.

CAPITOLO 21° Della pena di chi ucciderà alcuna generatione di bestiame

Ancora è ordinato che niuna persona ardisca per alcun modo o vero cagione de uccidere et amazzare alcuna generatione di bestiame grosso o vero guastare: et chi contro facesse incorra in pena di Lire cinque. Et qualunque che guasterà o ucciderà alcuna bestia minuta incorri in pena di Soldi quaranta. Et il danno a chi l'avesse ricevuto sia tenuto di mendare secondo la stima che si farà per li Stimatori et Proveditori del detto Commune. Et questo non habbi luogo nelle bestie che habbino meno tempo d'uno anno; ma niente di meno il danno sia tenuto di mendare et il Vicario predetto di facto faccia restituire il danno senza alcuna exceptione.

CAPITOLO 22° Della pena di chi giucherà a Zara o alla
Bassetta o altri giuochi vietati

Ordinato è che niuna persona possa o vero debba giocare a giuoco di zara et di dadi ove danari si giuochino vinchino et perdino, o altro qualunque giuoco con dadi, a pena di Soldi quaranta per uno di di; et di nocte pena Lire quatro. Et chi il giuoco riceperà, et dadi presterà o tavolieri o danari, in corra in quella medesima pena. Et chi giucasse alla bassetta o vero condannata caggia nella metà della detta pena. Et chi stesse a vedere et non notificasse tale giuoco al Notaio et Offitiale caggia nella metà della pena disegnata come di sopra. Excepto che sia lecito a ognuno giocare a giuoco di tavole et scacchi senza alcuna pena. Et niuna ragione si tenga chi havesse havere l'uno dall'altro per cagione di giuoco.

CAPITOLO 23° Della pena di chi getterà alcuna carogna
presso alla Porta a cento braccia

Anche è ordinato che niuna persona ardisca alcuna

carogna gittare nella Terra di Bibbona o vero presso ad alcuna Porta del detto Castello almeno a cento braccia. Et che non si possa gittare dal lato verso la Badia et Bolgari lungho la Strada che viene da Firenze a Bibbona et da Bibbona ad Campiglia, et come trahe dallo Sperone al Canto della Roccha verso la Strada né presso a detti luoghi a .XXV. braccia, pena Lire due a chi contrafacessi: et sia tenuto gittare et portar via tale carogna. Et ch'el Notaio et Officiale possa dimandare la Quarta parte di tale pena riscossa in Comune.

CAPITOLO 24° Della pena di chi vieterà el pegno al Messo

Ordinato è che niuna persona ardisca vietare il pegno al Messo quando anderà ad pignorare di comandamento et commissione del Vicario per qualunque cagione. Et chi contro farà sia condannato per lo Officiale in Soldi venti di facto.

CAPITOLO 25° Della pena di chi non farà Orto

Ancora è ordinato che ciaschuno Capo di Famiglia del detto Commune sia tenuto ciascheduno mese di ciascheduno anno come si richiede di fare dell'Orto acciò che abondanza sia di cavoli et altre herbe. Et chi contro farà sia condannato pel detto Vicario in Soldi dieci. Et niente di meno il detto tale condannato sia tenuto a ffare il detto Orto. Della quale pena riscossa in Commune il Quarto sia dell'Ufficiale.

CAPITOLO 26° Della pena di chi non farà Guardia da quindici anni in sù

Ancora è ordinato che ciascheduno di Bibbona da quindici anni in sù infino in sexanta sia tenuto a ffare ogni Guardia cosi di di come di nocte per guardare il detto Castello. Et chi contra facessi et non guardasse come è ordinato come a llui toccassi, sia condannato per lo Ufficiale di facto come a llui parrà in fino in Soldi dieci. Et la guardia fallata si rifacci. Et chi non è a guardia non ne possi stare per altri.

CAPITOLO 27° Che s'el maleficio è fatto fra congiunti, et fussine facto pace non sia condannato

Ancora è ordinato che se alcuno maleficio fusse commesso fra congiunti et consorti infino in terzo grado della linea masculina et la pace se ne facci ch'el maleficio sia tale che se ne venga pena pecuniaria del detto maleficio, sia condannato nella metà che dovessi essere la condennagione. Et questo Statuto non habbi luogo se alcuno percoterà il padre o la madre, a cui niuno beneficio ne seguiti non ostante alcuno Statuto che in contrario disponessi, ma seguitare si debbi in ciò la forma delli Statuti o vero Leggi. (CASSUM)

CAPITOLO 28° Della pena di chi invitasse a uccidere alcuno

Statuito et ordinato è che niuna persona ardisca

invitare alcuna altra a uccidere alcuno, et chi contro
facessi paghi di pena Lire cento. Et chi invitato
fusse ad alcuna persona uccidere et non lo
manifestassi nella Corte di Messer lo Capitano o del
suo Vicario sia punito et condannato in Lire
cinquanta, senza alcuna diminutione di beneficio.
(CASSUM)

CAPITOLO 29° Della pena di chi non accetterà
l'ufficio al quale sarà diputato

Ancora è ordinato che chi non accetterà l'ufficio
al quale sarà deputato sia condannato per ciascheduna
volta in Soldi quaranta; et niente di meno l'Ufficiale
sia tenuto adoperarlo a quello ufficio al quale sarà
stato tracto diputato o vero electo. Et non s'intenda
in caso d'infermità, che in tal caso possa rifiutare.
Et che il Notaio debbi havere el Quarto di tal pena
riscossa.

CAPITOLO 30° Della pena del Forestieri che
commettersi alcun delicto nella Terra di

Bibbona

Ordinato è che se alcuno Forestieri commetterà alcuno delicto contro alcuno terrazzano del Castello di Bibbona o vero del suo tenitorio sia condannato nel Doppio di quelle che condannato fusse el terrieri. Et forestieri non s'intenda alcun Cittadino. (CASSUM)

CAPITOLO 31° Della pena a chi dessi aiuto o favore di chi commettersi alcun maleficio

Statuito è che se alcuno dessi aiuto consiglio o favore a chi commettesse alcun maleficio nel Comune predetto sia punito in quella medesima pena come se il detto malefitio fusse commesso per detto malfattore. (CASSUM)

CAPITOLO 32° Della pena di chi vendemmiasse innanzi Sancta Maria di Settembre

Ancora è ordinato che niuna persona del Comune

predecto ardisca vendemmiare o vero cogliere uve per cagione di far vino innanzi alla festa di Sancta Maria di Settembre senza expressa licentia dell'Ufficiale. Et chi contra farà sia condannato per ciascheduna volta in Soldi dieci. Et passato il detto termine sia lecito a cischuno vendemmiare a ogni suo piacere et volontà.

CAPITOLO 33° Che dove lo Statuto non parlasse si debbi sequire la ragione comune

Statuito è che dove lo Statuto non parlasse si debbi sequire la ragione commune, et così si proceda et procedere si debba detta ragione commune ne' malefitti o vero ad arbitrio di Messer lo Capitano et del suo Ufficiale in Bibbona, et come a lloro parrà si convenga: ne detti malefitii tanto, procedendo di simile ad simile.

CAPITOLO 34° Della pena di chi attentassi alcuna Donna

Ordinato è che alcuna persona di qualunque

conditione si sia per alcuno modo tentasse alcuna moglie o vero donna o vergine o fanciulla o maritata o altra donna di buona et honesta fama et vita o vero per forza o violentia epso alcuna delle dette donne carnalmente cognoscerà sia punito et condemnato secondo la Riforma delli Statuti del Commune di Firenze (cioè chi sforzassi vergini in pena del capo se non la piglia per donna. CASSUM)

CAPITOLO 35° Del modo si de' tenere de pegni et gravamenti facti di Commune et di private persone

Ancora è statuito che se alcuno fusse pignorato per parte et comandamento del Rectore di detto Commune per cagione d'alcuno datio o vero imposte facte pel detto Comune, et si etiamdio per private persone: et epso pegno fine un mese poi che sarà stato tolto si debbi ricogliere. Et chi non gli ricogliesse al detto tempo et termine, et non harà pagato quello o accordato per che sarà stato pignorato, che detti pegni si vendino et vender si debbino et mettere a intrata e danari che d'essi si cavasseno dal

Camarlingo del Comune predetto. Et se vendere non si potessino che non si trovasse di ciò compratore, si possino fare stimare dagli Stimatori del Comune et consegnarli per la stima a tali loro creditori, pagando quelli tali la spesa della Corte.

Et restituendo a quelli di chi fusse el pegno quello ch'el pegno fusse venduto o stimato da quello in sù dovessi pagare a tale suo creditore. Et salvando all'Actore la rigione del suo resto s'el pegno non fusse abastanza. Et se detti tali di chi fusseno stati i pegni al Vicario predetto s'andassino a lamentare per cagione de detti pegni non sia udito in alcuno modo, et che l'Uffitiaie predetto debbi fare nota a piè degli Atti di ciò che accade intorno a detti pegni, et d'ogni Atto acciò che il vero si trovi.

CAPITOLO 36° Ch'el Vicario sia tenuto fare acconciare le Vie del mese di Maggio, et che si spazzi dentro ogni Sabato, et dove si gitti la Bruttura et dove nò

Statuito et ordinato è ch'el Vicario predetto sia tenuto del mese di Maggio fare acconciare i pozzi di

Bibbona, de quali continuamente per le persone del Castello lacque s'attingne per bere, rimondargli et nettargli a volontà de Consiglieri, et de Ventiquattro Buoni Homini aggiunti al detto Consiglio, et fare spendere per li detti pozzi acconciare della pecunia del decto Commune infino in quella quantità la quale a detti Consiglieri et Aggiunti parrà che si convenga infino a tanto che detti pozzi seno bene acconci et rimondi d'ogni bruttura.

Et similmente in detto tempo i Consoli faccino ch'e Viai del Commune racconcino le Vie del Commune, pena a Viai Lire due, et pena a chi non ubidisce a detti Viai Soldi venti per uno. Et il Notaio habbi il Quarto di quelle pene di ciò si riscotesseno. Et che niuna persona di qualunque stato si sia non possa gittare alcuna bruttura o spazzatura dentro al Castello et sue vie, né fuori del Castello gittando dal muro castellano come trahe a dirittura dal Marzo allo Sperone dalla Porta al Sole pena Soldi quaranta a chi controfacesse. Et simile ogni persone del Castello di bibbona sieno tenuti tenere netto per ogni tempo dinanzi al suo uscio pena Soldi cinque a chi non ubidisce, cioè ogni Sabato. Et che ognuno ne possi essere accusatore. Et il Messo ogni sabbato per bando

lo debbi ricordare et bandire (Et quando bene non si bandisse ognuno come detto debbi spazzare ogni sabbato sotto detta pena et in detto tempo. CASSUM)

CAPITOLO 37° Che ciascheduno partito si debbi mettere a fave nere et bianche

Ancora è ordinato che ogni et ciascheduno partito et proposta d'alcuna cagione facta et che si dovesse fare per lo Rectore del Comune predetto, et in epso Commune, in alcuno consiglio agiunta o vero parlamento si faccino et mettino et far metter si debbe a fave nere et bianche a partito tanto et non in altro modo. Et che il Rectore o vero Consiglieri o altri di loro e quali contro facessero nelle predette cose, et che tale partito o vero proposte metterà manderà et farà in altro modo come è detto di sopra, caggia in pena per ciascheduna volta di lire XXV. et non vaglia né tenga di ragione, ma cassa vana et di niuno valore.

CAPITOLO 38° Della pena di chi non ristituirà il grano

Statuito è che ciascheduna persona che havesse della pecunia grano orzo et biada o alcuna altra cosa del Commune debba et sia tenuto rendere ragione et restituirla al detto Comune o suo Camarlingo, il quale per lo tempo sarà nel detto Castello, a volontà o vero richiesta de Consoli del detto Commune. Et se non lo facessi gli sia pena soldi venti per ciascheduna volta che fosse loro comandato che le dovessino restituire al detto Commune.

CAPITOLO 39° Ch'el Notaio sia tenuto fare inquisitione d'ogni delicto

Ordinato è ch'el Vicario predetto che per lo tempo sarà possa et sia tenuto per suo giuramento fare in quisitione sopra ogni cosa facta et commessa per qualunque persona contro la forma d'epsi Statuti, et condemnare et bandi dare come ne detti Statuti si contiene. (CASSUM)

CAPITOLO 40° Ch'el Vicario debbi fare condemnagione

d'ogni delicto

Ancora è statuito ch'el Vicario del detto Comune poi ch'el suo officio harà cominciato debbi fare condemnagione d'ogni delicto denunciato o commesso infra el mese all'uscita del suo antecessore del quale non fusse facta condemnagione per lo detto suo predecessore. Et anche debbi restituire et fare restituire ogni datio imposta o condemnagione del detto Comune poste et facte nel tempo passato et che al suo tempo si facessero et ponessero. Et questo s'intende d'uno mese per danni dati et giuoco: ma per malefitio si possa cognoscere infra un anno. (CASSUM)

CAPITOLO 41° In che modo l'Ufficiale debba ricevere e bandi et condemnagioni

Statuito è ch'el Vicario debba et sia tenuto riscuotere et far venire nel detto Comune ogni bando et condemnagione le quali non fussono riscosse nell'anno passato o vero altro tempo et havere et tenere per sbanditi ogni persona non pagante, di qui a tanto non haranno pagato in detto Comune la

condemnatione di loro facta. Et che delle
condemnationi vecchie di malefitti el Capitano et suo
Offitiale habbino et havere debbino Soldi due per
Lira. Et niente di quelle si fanno a suo tempo. Et
questo non s'intende per danni dati de quali danni
dati s'osservi l'Ordine de Cinque di (Pisa) Firenze o
vero altro ordine da Firenze fussi diputato.

CAPITOLO 42° Della pena di chi no observerà il
comandamento a llui facto

Ancora è ordinato che qualunque non observerà il
comandamento a llui facto per lo Vicario predetto o
per sua parte facte per lo Messo del Commune predetto,
paghi per nome di pena per ciascheduna volta Soldi
dieci. Et s'el detto comandamento fusse facto
generalmente agl'Uomini del detto Castello et non
alcuna speciale persona, colui che non observerà il
detto comandamento generalmente facto paghi per bando
Soldi cinque per ciascheduna volta

(Et el detto Vicario non possi fare oltre a tre
Comandamenti il di con lunghezza di tempo ad alcuna
spetiale persona senza la licentia del Consiglio del

detto Commune. CASSUM)

CAPITOLO 43° Della pena di chi non vene a Parllamento
quando gli è comandato

Ordinato è ch'el vicario preducto sia tenuto et debba ciascheduno non vegnente al Parlamento alla Chiesa di Sancto Hylario del Commune predetto o vero alla Casa del decto Commune quando detto Vicario farà sonare ad Parlamento, condannare o vero pagare fare di facto al Camarlingo del Commune Soldi cinque se già non havesse legittima excusa, cioè uno tanto per famiglia et corte predetta.

CAPITOLO 44° Della pena di chi quastasse o rompesse
alcuna siepe

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna persona quastasse o rompesse alcuna siepe o macchia d'alcuna possessione o vero Orto d'altrui sia condannato in Lire due di facto per ciascheduno et ciascheduna volta, et ch'el Notaio ne possa havere el

Quarto di quello si riscoterà.

CAPITOLO 45° Della pena di chi sonasse campana senza licentia

Statuito è che niuna persona debbi sonare alcuna campana delle chiese di Bibbona senza licentia del Rectore delle dette chiese et senza licentia del Vicario predetto. Et chi contro facessi paghi per bando Soldi cinque per ciaschuna volta.

CAPITOLO 46° Della pena di chi tenesse el Cellieri aperto doppo el suono dell'Ave Maria

Ordinato è che niuna persona debba o possa tenere Cellieri o Taverna aperta nella quale si vendesse vino oppo il suono della Campana la quale suona la sera per l'Oratione dell'Ave Maria, a ppena di Soldi dieci per ciascuna volta. Questo non s'intenda quando l'Ufficiale gli dessi licentia per molti casi extranei che occorressero. Della qual pena riscossa il Notaio possa adimandare el Quarto.

CAPITOLO 47° Della pena di chi piangesse con alta voce al morto

Ordinato ancora è che niuna persona possa né debbia piangere con alta vice fuori della sua casa per cagione d'alcuno morto, a pena di Soldi quaranta per ciascheduno et ciascheduna volta. Et che niuna moglie o vero donna o vero debba andare alla fossa del detto marito nel tempo della sua sepoltura alla sopradetta pena. Et che l'Ufficiale possa havere il Quarto della pena riscossa. Et più hanno statuto et ordinato e prefati Statutarii che non sia lecito né si possi il corpo morto essere accompagnato fuori da casa da donne attenenti a tal morto, cioè madre figliuola sorella nipote o cugina a tal morto, né moglie al marito; et chi non observasse il presente Statuto epso iure incorra et incorsa essere s'intenda in pena di Lire dieci per qualunque delle prenominate che contra facesse. Delle quali pene al pagamento sia obligato il padre per la figliuola, el fratello per la sirocchia, il marito per la moglie, el figliuolo per la madre, el zio per la nipote: un pagamento bastando. Et ch'el

Notaio et Officiale di facto intesa la verità mulctare et condemnare in detta pena, et quella con ogni opportuno remedio riscuotere et far pagare nelle mani del Camarlingo di detto Commune per epso Commune ricevente. Et se non condemnasse ne stia a sindacato et per lo suo successore se ne possi conoscere.

CAPITOLO 48° Della pena discoterà alcuna quercia

Statuito è che niuna persona possa scuotere alcuna quercia o suvera o vero tagliare per insino a Ogni Sancti, alla pena di Lire cinque per albero. Et similmente per nissuno tempo si possa tagliare quercia o vero suvera per cogliere le ghiandi sotto la medesima pena.

Anche nissuno pastore forestieri che venisse cum bestiam in sul Pasco di Bibbona possa né debbi tagliare nessuno arbore o legname per fare frasca alla detta pena. Salvo et riservato che possa et a lui sia lecito tagliare legname per fare fuoco, et frasca per fortuna di neve, senza alcuna pena, cioè diramorare et non tagliare da piedi.

CAPITOLO 49° Della pena di chi desse danno in Orto

Anco è ordinato che se alcuno desse danno in Orto, in Vigna, o in alcuna ragione di Biada d'altrui, o in alcuna altra cosa, paghi et pagar debba per ciascheduna persona che danno dessi Soldi dieci per ciascheduna volta. Et sia tenuto pagare et mendare il danno.

CAPITOLO 50° Della pena di Porci o altre bestie, che dessiono danno in Aia

Statuito è che se alcuno porco o qualunque altra bestia intrasse et danno desse in alcuna Aia, mentre v'è il Grano, paghi el signore d'epse bestie come se desse danno altrove. Et che l'Aie per tutto sieno in guardia. Et chi arerà senza licentia detta Aia o presso a due Canne, cada in pena di Lire cinque. Et più che ognuno possa fare Aia in Piano, et paghi al Commune lire Quattro, et turila et guardi el grano. Et non sia in pena chi desse danno se non mentre che v'è il grano et non impediendo né faccendo ingiuria a

Massai che havessono e lavori quivi presso.

CAPITOLO 51° Che quello non fussi dichiarato, sia a
discretion dello Officiale

Ancora è ordinato che se alcuna persona fusse inquisita accusata et denunciata d'alcuno delicto del quale pena non sia determinata per gli Statuti del Commune, sia condannato in quella pena parrà alla discretion del Vicario, cognosciuto et havuto riguardo alla conditione della persona et alla qualità del facto, et procedere si debba de simili ad simile.
(CASSUM)

CAPITOLO 52° Di quanto tempo si possa riscuotere e
Danni Dati

Ancora è ordinato che se alcuna persona riceverà alcuno danno dalle bestie, facta la stima per li Campai et Estimatori del detto Commune, la stima di detto danno non si possa adomandare o vero riscuotere se none alla Ricolta, che viene di quella tal cosa

stimata: et poi per cinque anni se gli perda tali
stimati et non se gliene renda più ragione. (CASSUM)

CAPITOLO 53° Che niuna persona possa comperare alcuna
mercantia in grosso, se prima per uno
di non sta in sulle Piazze del Commune

Statuito è che nissuna persona possa né debba in
alcuno modo senza licentia del Vicario predetto et
Consoli comperare alcuna mercantia o altra cosa che
nel Castello di Bibbona fusse entrata, a vendere in
grosso per rivendere a minuto, se prima tali cose non
sono state per spatio d'un di naturale nel dicto
Castello a pposta d'ogni persona che di quelle per suo
uso volessi comperare, come camangiare fructe noci
ivaie castagne stoviglie et ogni altra mercantia che
non venissi a posta, sotto pena di Lire due a chi
ontra facesse, cioè Soldi venti al venditore et Soldi
venti al compratore. Della qual pena la quarta parte
sia del Rectore che quella riscotessi et facessi
venire in Commune.

CAPITOLO 54° Ch'el Notaio debbi tórre Tre quattrini
per partita d'ogni cassatura

Ancora è ordinato che delle cancellature et spuntature delle accuse de danni dati et condennagioni et d'ogni altra cosa insino in Soldi quaranta non si possa tórre se non danari dodici per partita. Et havuti detti danari dodici per partita sia tenuto l'Ufficiale cancellare ognuno.

CAPITOLO 55° Che niuno Forestieri possa mettere
alcuna Bestia nel Commune di Bibbona se
non in questo modo, cioè

Ancora è ordinato che nessuna persona che non habitassi o stessi nel Castello preducto non possa né a lui sia lecito mettere et far mettere, menare o far menare nella Corte et Pastura del Comune preducto, pena Soldi dieci a chi contro facessi, et per ciaschuna minuta Soldi cinque, da condennarsi per Vicario predetto. Et chi questo facessi debbi essere accusato per li Campai del Comune, et non per altri.

Salvo che sempre sieno tenuti amendare il danno

della Pastura, il quale danno non si stimi per li Campai. Della quale condennagione che di tali si farà et che si riscoterà, la metà sia del Comune di Firenze, et il quarto del Comune di Bibbona, et l'altro quarto sia del Vicario che tale condennagione farà venire alle mani del Camarlingo del Comune. Et il detto Camarlingo possa et a llui sia lecito senza suo preiudicio o danno pagare la metà al camarlingo di Campiglia ricevente per il Comune di Firenze, et l'altra al Vicario. (CASSUM)

CAPITOLO 56° Che qualunque persona forestiera si sia, paghi come gli altri d'ogni terreno havessi in detto Commune

Ancora è statuto che se alcuna persona della Città et contado di Pisa, et al presente di Firenze, o vero della Città et distrecto di Volterra havesse o tenesse alcuna possessione casa terra o podere nel Comune di Bibbona, sieno loro extimate et poste in stimo et Stima del detto Comune di Bibbona, et pagare debbino et sieno tenuti quelli tali che al detto Comune di Bibbona datii preste et factioni si porranno

per pagare al Comune di Firenze, et per lo salario di Messer lo Capitano, si come pagheranno gl'Uomini et persone del Comune di Bibbona, et quella stima haranno a detti loro beni, come se fusseno proprii terrieri di detto Comune.

CAPITOLO 57° Qualunque persona darà danno in quercie altrui

Statuito et ordinato è che se alcuna persona di qualunque conditione si sia desse danno personalmente alle quercie altrui coglendo le ghiandi sia condannato per ciascuna volta di Soldi vendi, et alla restitutione del danno secondo la stima si farà per li Campai del Comune predetto.

CAPITOLO 58° Quello che debbi havere chi uccidessi o pigliassi alcuno lupo

Statuito è che se alcuna persona uccidesse o

pigliasse alcuno lupo o lupa et i detti lupi fussono morti nel Commune et terreno di Bibbona, et i detti lupi recassino nel Castello di Bibbona, et rappresentassongli a Consoli del detto Commune: habbino et havere debbino Lire tre per ciascuno lupo et lupa grande, et Soldi trenta per ciascheduno de piccoli. Et il Camarlingo del detto Comune gli possa et sia tenuto di pagargli a quelli tali che detti lupi recassino, senza alcuno stantiamento, della pecunia del Comune senza suo danno et preiudicio. Et l'Ufficiale del detto Comune gle la metta a sua uscita.

CAPITOLO 59º Che si debbi fare la Festa di San Bartholomeo

Statuito et ordinato è che per mantenimento et conservamento del Commune di Bibbona: et per devotione della buona memoria della festa di Sancto Bartholomeo Apostolo che anticamente nel detto Commune si faceva et celebravasi per detto Commune: che per li tempi advenire et im perpetuo i Consoli et loro ufficio che si troverrà nel tempo della detta Festa debbino et

sieno tenuti di fare celebrare nella Chiesa di Sancto Ilario nel deccto Comune nel dì della Festa di San Bartholomeo ogni anno la detta Festa con quelli preti et cherici che a lloro sarà possibile di potere havere et raunare. Et per poterefare honore a detti preti et cherici possino spendere infino nella quantità di Fiorini otto d'oro. I quali Fiorini il Camarlingo generale del detto Comune senza altro stantiamiento o vero deliberatione possa debba et a llui sia lecito di dare et pagare a detti Consoli o vero alli due parti d'essi che in quel tempo saranno per fare celebrare tale Festa senza suo danno o preiudicio della pecunia del detto Commune. Et cosi e detti Consoli possino spendere per la Festa di Sancto Hylario in fino in Lire septe.

CAPITOLO 60° Ch'el Notaio debbi fare ogni scriptura al Commune di Bibbona

Ancora è statuito ch'el detto Officiale sia tenuto nel tempo del suo ufficio fare tutte le scripture usitate al Commune di Bibbona, et sindacati che occorressono a suo tempo per qualunque cagione, et maximamente per

comparire dinanzi al Capitano di Campiglia, o per la Offerta del Palio di San Giovanni Baptista, o simigliante cosa, senza niuno costo. Et così ogni lettera del Comune. Salvo che nella fine del suo officio debbi havere lire otto, per le dette ccagioni, et non altrimenti. Et più lire quatro debba havere per fogli cera et inchiostro (CASSUM).

CAPITOLO 61° Quello che il Messo della Lega debba
havere per richiesta

Ancora è ordinato ch'el Messo della Lega che sarà diputato per lo Capitano di Campiglia possa et a lui sia lecito torre, oltre al suo salario, Soldi cinque per ciascheduna richiesta (Salvo per quelle che fusseno o dipendesseno dal Comune di Ribbona, delle quali non debbi havere alcuna cosa perché è salariato) alla pena di Lire cinque per ciascheduna volta che contro facessi (Et tale richiesta non vaglia).

CAPITOLO 62° Ch'el Notaio possa et debbi havere il
Quarto d'ogni partita extraordinaria

Item feceno i detti Statutarii che ogni partita di Straordinario, come di Vie et Fonti et dentro et di fuori di Giuoco, di bestemiare Idio o Sancti, et di tutte l'altre partite dello Extraordinario, benché l'ordine non ne facessi spetial mentione, et delle guardie, gl'Ufficiali predetti non possino levare il Quarto di quanto facessin venire in Commune.

CAPITOLO 63° Dove si possi mettere Lino in macero, et
dove no

Item in simile modo et forma feceno, considerato l'assedio al detto Castello dello abeverare e bufali et che egli è più necessario quello delle Bestie che del Lino, che dal Guado della Via Vecchia che va alla Vigna d'Antonio del Calandra, che da indi in su non si possa mettere Lino a macerare, pena Lire dieci a chi contra facessi: della qual pena il Quarto sia dello Ufficiare che quella riscotessi, et il Quarto dello accusatore o vero notificatore et siegli tenuto

credentia (et acciò che questo capitolo se observi feceno detti Statutarii a maggior cautela che quelli cosi cotali che contra facessino debbino perdere tutto il Lino che quivi come è detto si metlessi a macerare. CASSUM)

CAPITOLO 64° Che le Prata del Commune non si possino vendere

Item statuirono et ordinarono che Le Prata del Commune in alcuno modo non si possino vendere infra questi confini, cioè: Dalla Via Colli alla Via Pietra, come tiene il Tomolo di Mare et i Confini di sopra citati, pena a Consoli et officio che gli vendessono, et a chi pure ne ragionassi d'epso ufficio di farne vendita, di Fiorini .XXV. Della quale pena il Quarto del Rectore o Officiale che quella riscotessi. Et le dette Prata sieno in guardia del Commune come altre possessioni et cose biadate d'epso Commune, et alle private persone di quello.

Et maximamente sieno in guardia, come l'altre e biadate, da Calen di Marzo infino a Sancta Maria mezzo Agosto. Et che Campai del detto Commune delle

dette Prata debbino fare ogni diligente guardia. Et così il Notaio et Officiale del detto luogo debba constringere detti Campai del detto Commune a così fare et guardare le dette Prata, perchè sono uno de principali Beni al Comune detto. Et non si potrebbe la Vernata tenere bestie in detto Commune se non fussono epse Prata: le quali al debito tempo e Consoli et Consiglio d'epso Comune ogni anno debbino ordinare di dividere in Lira et Soldo, come è consueto di fare in detto Commune.

CAPITOLO 65° Di non vendere la Pastura del Commune né impegnare né alienare altri Beni del Commune

Item in simile modo et forma considerato ch'el Pasco è una delle principali cose et beni che ha il Commune di Bibbona, et che gli accade che gl'Uomini detti hanno a comperare spesso quello che è loro proprio in grave danno del Commune et delle private persone, et questo è del vendere detto Pasco per a tempo: Et volendo a ciò provvedere gli Statutarii predetti feceno statutirone et ordinorono che detto

Pasco del Commune di Bibbona per li tempi avvenire, finita la presente vendita, per niuno tempo si possa più vendere in traficto, se non ch'el Commune possa fidare in detto Pasco quelle persone vederanno che l'arà a ffare che sia a più vantaggio et utile di Comune. Et chi contro facessi ogni Consolo et Ufficiale caggia in pena di Lire cinquanta: della quale la quarta parte habbi el Rettore che quella riscotessi, et il resto al Commune di Bibbona. Et più feceno che non si possa vendere donare alienare né impegnare alcuna altra cosa immobile di Commune senza la voglia partito et consentimento di tutto el Commune sotto la medesima pena (cioè a uno homo per casa et debbisi vincere fra loro per le due parti d'accordo et a questo si debbino raunare in Chiesa citati prima per Messo et a suon di campana di commission di Messer lo Capitano o di detto suo ufficiale et de consoli del corrente anno) come dispongono le Leggi del Comune di Firenze (in questa forma et modo tal Parlamento et partito facto et vinto si possi vendere et alienare dette cose et beni immobili. Et facendo altrimenti non vaglia né tenga decta vendita alienatione donagione o baratto sotto la soprascritta pena per ogni Consolo Consiglieri et altri che tal partito rendesse fuori

della detta forma. Della qual pena di Lire 50, la metà vada agli Ufficiali del Monte di Firenze, el quarto al Rectore che la riscoterà, et l'altro quarto al Comune detto. CASSUM)

CAPITOLO 66° Che via et che larghezza debbino havere
le Capanne Mandriali

Ancora statuirono et ordinarono che chi ha Capanne per bufoli et porci et mandrie et mandrioli usitati debbino in ogni modo havere la via a andare a dette Capanne mandrie et mandrioli. Et che niuna persona possa lavorare presso a tali Capanne ad venti Canne, pena Lire cinque a qualunque contofacessi, et che il quarto sia del Rectore Officiale et Notaio che quella riscotessi.

CAPITOLO 67° Che niuno possa exercitare niuno officio
se non è stato a gravezza .XV. anni o
più

Item in simile modo et forma per evidente honore

del detto Commune che qualunque persona non havesse sopportato gravezza in detto Commune almanco per quindici anni in detto Commune non possa havere alcuno officio o dignità: pena a chi gl'exercitassi, et cosi a chi gl'imborsassi di Lire cinque. Della quale el Rectore et Ufficiale debbi havere il quarto di quello facessi riscotere.

CAPITOLO 68° Che malefici di Bibbona si debbino
cognoscere alla Corte di Bibbona

Statuirono et riformarono e prefati Statutarii, atteso la Terra di Bibbona essere distante da Campiglia circa di miglia venti, che tutti e malefici dove non fusse morte o debilità di membro si cognoschino et conoscer si debbino al Bacio et Corte di Bibbona et per lo Notaio et Ufficiale di detto luogo condannarsi come et secondo la forma delli Ordini et Statuti del Commune di Firenze, atteso maxime detto Notaio essere sotto la obbedientia di Messer lo Capitano di Campiglia et quivi da esso deputato come membro di suo officio. (CASSUM)

CAPITOLO 69° Delle accuse de Damni Dati

Advertenti detti Statutarii et Riformatori che molti scandoli nascono ogni di di continuo nel Comune di Bibbona per facti di Damni Dati, et chi si trova facto danno va alcuna volta accusare ad vista, et alle volte è accusato tale che mai non fece tal danno né lui né sue bestie, onde che di poi ne segue condemnagione et per questo ne nasce scandolo et differentie: Et volendo a ciò provvedere statuirono che Qualunque persona o bestia che sarà accusata nel Comune di Bibbona preducto che l'ufficiale del detto Comune debba fare citare detto tale accusato o vero el padrone di detta tal bestia denuntiare per lo Messo del detto Comune. Il quale così comparito il Notaio gli debba leggere tale accusa o vero denuntia, et se fra Otto di quello tale accusato mostrasse per buoni et idonei testimoni non havere facto quello tale danno allora il Notaio proceda sopra di quello tale che gli fusse stato testimoniato. Et non provando infra Otto di proceda la condemnagione sopra di quello tale che prima fu denuntiato: et di tali prove s'abbino a dare a dichiaragione del Rettore et Officiale del Comune di Bibbona.

CAPITOLO 70° Come si debba sindacare et stare a
sindicato l'Ufficiale et Notaio del
Comune di Bibbona

Ancora riformarono e detti Statutarii che l'Ufficiale il quale è electo per lo Capitano di Campiglia a governo degl'Uomini di detto Comune di Bibbona, che nella fine del suo officio ha a stare a sindacato a Campiglia che è discosto da Bibbona venti miglia et qualche volta è tempo captivo et male vie: Et chi non fusse stato gravato indebitamente da detto Ufficiale, come qualche volta alcuno erra, et maxime verso le povere persone mal vestiti et mal calzati da potere andare fuora, et per povertà senza danari si stanno et non vanno a Campiglia a dolersi dinanzi da Sindichi, donde che gl'Ufficiali ne pigliano ardire et posono fare de mancamenti fuori d'ogni ragione: Et pertanto deliberarono che il Notaio et Ufficiale che per l'avenire sarà così electo al governo di Bibbona, che nel fine del suo officio, tre di innanzi, debbi stare a sindacato al Banco di Bibbona per due sindichi, cioè uno del continuo del Comune di Bibbona, et Uno delle Castella circumstanti sotto

detto Banco,, incominciandosi al Commune di Montescudaio, di poi al Commune di Bolgari, et poi al Comune di Guardistallo, et ultimamente al Comune di Casale. Et cosi finito si ricominci come è detto. I quali Comuni debbino fare le Borse deputate per trarre detti Sindichi. I quali Sindichi cosi tracti habbino a sindacare detto tale Notaio et Officiale et quello absolvere et condemnare secondo l'administratione di suo officio. Et detti sindichi debbino eleggere uno Notaio forestieri il quale habbi a rogare il processo et absolutione et ogni altra scriptura fare appartenente a detto sindacato. Et debbi havere per sua fatica Lire tre, et quello meno fusse d'acordo cum detti sindichi. Le quali Lire tre la metà ne paghi el Comune di Bibbona et l'altra metà quello Castello dove sarà tracto tal sindaco.

CAPITOLO 71° Che non si possi mettere bestie nelle Stoppie

Advertenti ancora e prefati Statutarii perche son molti che tengono bestiame assai in detto Commune, cioè bestiame grosso et minuto, et per pasciere bene

le loro bestie come è l'anno quando hanno segato el grano o biade mettono le lor bestie nelle stoppie et fanno grandissimi danni, in grave danno et preiudicio de poveri Homini del detto Commune che per impotentia non sono a tempo a cavare e grani et biade dalle stoppie: Per questa cagione vogliono et ordinorono che da qui innanzi et per l'avenire nessuna persona, né forestieri né terrieri, non possino mettere alcuna bestia di qualunque genere sieno nelle dette stoppie là ove fusse o grano o biada innanzi a di quindici del mese di Luglio di ciascuno anno. Et chi volesse pasturare dette stoppie vada a dimandare la licentia a Consoli del detto Commune.

Et chi contro al modo et ordine decto pasturerà in decte Stoppie prima che adi .XV. di Luglio sia condannato per ogni Torma, et essendo da venti in su paghi di pena Lire cinque. Et i Campai di detto Commune sotto vinculo di iuramento ne debbino et sieno tenuti farne diligente guardia, et i colpevoli accusare et denunziare al Notaio et Officiale di decto Commune. Et ancora per dua homini di decto Commune degni di fede.

CAPITOLO 72° Ch'el venditore di beni immobili sia tenuto vendere al vicino per pari pregio

Ancora e prefati Riformatori hanno ordinato per utile et mantenimento del decto Comune perchè molti sono che vendono et comperano molti terreni come ter vigne boschi sodi et altri terreni, et perchè decto Comune è distante da Firenze circa miglia cinquanta et non si può ogni di ricorrere a Firenze, per detta cagione hanno statuito et deliberato che qualunque persona volessi vendere alcuna di decte terre non le possa vendere se prima non richiede el vicino; et s'el vicino le volessi per pari pregio ch'el venditore ne trova ne possa il venditore venderla né concederla ad altri. Salvo che s'el venditore havesse padre figliuolo o fratello che volesse fare tal compera s'intenda essere et sia comperatore inanzi a ogni altra persona. Et se el venditore volesse in ogni modo vendere alcuna delle dette cose, el comperatore che fussi vicino volesse comperare et non fussono d'accordo del prezzo di tal cosa, s'intenda ch'el detto comperatore et così el venditore che habbino a chiamare Due Homini per uno che faccino decta Stima di tal cosa. Et che il Notaio et Ufficiale di decto Comune s'intenda et debba

mettere in actitudine di fare tale scriptura, et ognuna delle dette parti stia a quello si farà per detti chiamati insieme col detto Notaio. Et se alcuno vendesse o vero comperasse senza fare tale manifestazione al vicino ch'el Notaio et Ufficiale di decto Commune possa condannare il comperatore et venditore in Lire dieci per uno.

(Et cosi s'intenda che ogni allogagione si facesse s'intenda in questo medesimo Capitolo che si debba manifestare al vicino che se lui volessi tale allogagione non ne possa essere cambiato da altri. CASSUM)

CAPITOLO 73° Che non si possi lavorare terre della
Bandita sotto certa pena

Ancora e prefati Statutarii hanno ordinato et statuito per utile et mantenimento di decto Commune che havendo per sperienza trovato gl'Uomini di Bibbona havere superchio terreno da lavorare et in tanta quantità che n'avanza: et etiamdio per utile del bestiame che harebbono carestia assai non preservando e luoghi necessari al bestiame et considerando che la

infrascritta Bandita sia el più comodo luogo per conservatione di dicto bestiame deliberoreno che non si possi ancora lavorare per alcuno homo di Bibbona né per nissuno altro nella detta Bandita usitata per dicto Comune, cioè terre appartenenti al detto Comune et nelli infrascritti confini: cominciando alla Via di Casale al Poggiarello di Piero Pazzo, seguitando al Botro allo Stelo, seguitando alla Suvera Grossa, seguitando al Campo al Favilla passando per la Costa al Bagnuolo come acqua pende, et seguita al Guado Bianco andando per lo Botro per insino al Guado al Gorgo, et piglia per la Stradella insino in Bottacciuolo, et seguita la Stradella che riesce a Calcinaiuola et passa il Botro a Capannale, et seguita per la via per insino al Guado di Riotrave et seguita il Botro insino a San Martino et piglia per lo Botrello di Risegoli insino a Fonte Picchio et viene alla Via che viene da Gamba Saggina al capo al Poggiarello di Piero Pazzo insino alla Via di Casale, et quivi finisce. Ne quali soprascritti nominati confini per detti Statutarii fu ordinato che niuno lavorasse, coltivasse o vero facesse lavorare o coltivare. Et chi ciò facesse cadessi in pena di Lire venticinque per ciascuna volta. La qual pena la metà

atribuiscono alla Camera del Comune di Firenze, la quarta parte al Commune di Bibbona, et l'altra quarta parte al Rectore che quella riscotessi. Et chi vi lavorasse et alcuna bestia gli facesse danno a grano o altre biade in dicto luogo il Notaio per vincolo di suo iuramento non possa condannare il dannificante et condannandolo non vaglia per nissuno modo. (CASSIM)

CAPITOLO 74° Che Consoli et Terminatori habbino a dichiarare d'aconciare certe Vie

Ancora e detti Statutarii et Riformatori advertenti che molti huomini di Bibbona hanno occupato molte Vie antiche di dicto Commune, le quali cosi occupate fanno a luoghi coltivati et seminati grandissimi danni et per tornare al dovere volseno che per l'avenire dette Vie ritornino al dovuto et debbensi acconciare et tenere aperte, et tale acconcime et apertura si debbino haver facta et acconcie per tutto il mese di Maggio proximo advenire sotto la pena di Lire .XXV. applicate coem di sopra nell'altro Capitolo; et di tal Vie se n'abbia a stare alla declaratione delli Consoli et de Terminatori di

decto Commune insieme. (CASSUM)

CAPITOLO 75° Che senza mallevadori non si possi
vendere Beni di Comune et chi vendesse
sia tenuto lui

Considerati ancora i detti Riformatori che tutto di si vende l'entrate del Comune come pasture macello vino et mulino, et facta la vendita non se ne piglia alcuna sicurtà, et il Commune ne riceve grandissimi danni, et per obviare a questo deliberorono che qualunque persona ministro del Comune o altri havendo auctorità per alcun modo che vendessi alcuna intrata di Comune dell soprascritte o di qualunque altra cosa nominatamente appartenente a detto Comune, et quella venduta non pigliasse idonea sicurtà, quel tale o tali cosi vendenti o concedenti le sustantie di detto Comune s'intendi et sia decto o detti tali vendenti le dette sostantie o intrate tenuti a quella quantità che sono tenuti i comperatori; et possino essere gravati passati e tempi in quel modo et forma che e principali. Et cosi el Notaio gli possa constringere senza alcuno suo preiudicio et danno per quello

fussine debitore il principale.

CAPITOLO 76° Ch'el padrone delle bestie possi macellare una bestia grossa et due minute, pagando la gabella al conduttore, et i pastori carni lupate

Ancora i detti Statutarii, consideranti a llevare gli scandoli che tutto di nascono tra e conducenti la Gabella del Macello et gl'Uomini della Terra di Bibbona, volseno che s'intendesse che a ciascuna famiglia di Bibbona sia lecito senza alcuno preiuditio di potere macellare et vendere ad minuto una bestia grossa et due minute, pagando prima a Conductorì che fussono o al presente sono la Gabella di dette bestie. Et tale che le volesse macellare non le possa comperare in nessuno modo per fare civanza, ma havendola da sé li sia lecito come di sopra. Et chi contro facesse o si potesse provare la compera d'alcuna delle dette bestie caggia in pena di lire quattro: la metà al Comune, la quarta parte all'Ufficiale, l'altra al conduttore della Gabella.

Et credisi al giuramento di chi havesse venduto

bestia ad alcuno che la volessi macellare. Et agiunseno al detto Capitolo che quando occorressi alcuno imbresciadore rechassi alcuna bestia salvatica imbresciata o vero alcuno signore o pastore che lupi gli avesseno guasto alcuna bestia come adviene, che chi conduce la Gabella del Macello non gli possa vietare di venderla al Desco, pagando niente di meno la gabella usitata in simile bestie. Et se il conductore della gabella glela vietasse pagando la debita gabella, caggia epso facto in pena di Lire cinque d'aplicarle al Comune di Bibbona. Aggiungendo a detto Capitolo che gl'Uomini universali et tutti di Bibbona possino senza loro preiudicio per la Festa di Sancto Bartholomeo del mese d'Agosto vendere pane vino et carne, senza alcuna gabella, intendendosi la vigilia di decto Sancto, il di della sua Festa, et il di seguente: a quali venditori non possi essere detto loro cosa alcuna.

CAPITULO 77° Che non si possi vendere vino a minuto se none a certi

Advertenti ancora i detti Statutarii a molti scandoli nascono tutto di fra Conductorii della Gabella

del Vino et gl'Uomini di Bibbona, et per obviare a quelli: Che non sia lecito a veruno del Castello di Bibbona potere vendere vino a minuto senza licentia de Gabellieri, excepto che agl'uomini della Terra et a lavoratori che stanno nella Terra, et cosi a Soldati alloggiati o che stessino in detta Terra et scripti al Soldo della Nostra Signoria; et però s'intenda per quelli che habitassono. Et contra faccendo caggia il delinquente epso facto in pena di Lire cinque, d'applicarsi la quarta parte al conductore della gabella, et l'altra parte al Rectore che la farà riscuotere. Et credasi all'accusatore cum iuramento. ponendo il di che alcuno vendessi, et a chi.

CAPITOLO 78º Che non si possi comperare dal Comune
se non Staiora Sei di terra per
famiqlia, et staiora quatro per fare aia
chi non l'à

Ordinorono ancora e detti Riformatori che per l'avenire, acciò ch'el Comune non si spogliasse di tutte le proprietà et che gl'uomini per loro commodi non incorporasseno tutte le terre di decto Comune.

che qualunque Ministro di detto Comune che havessi auctorità o balia di vendere terre di Comune nella Bandita o dentro alla Bandita, non ne possa concedere né vendere più che Staiora Sei per famiglia, intendendosi dal di in quà che si consenti, et ordinò di potere vendere per detto Comune, et chi havesse comperato non s'intenda potere più comperare: Et tutte le terre vendute per detto Comune et così comperate per gl'uomini di detto Comune o che le compereranno da quinci innanzi in detto luogo, si debbino terminare. Et oltre a ciò volseno che, oltre alle Staiora Sei, che ciascuno possa et a quelli licito sia di potere comperare per fare Aia et non altro da detto Comune Staiora Quatro di terra. Et chi l'avesse havute non s'intenda haverle più, né detto Comune vendess: da quinci innanzi tutte s'abbino et debbonsi terminare. (CASSUM)

CAPITOLO 79° Che debitore di Comune non possa esercitare officio

Ancora volseno et ordinarono i detti Statutarii, considerando alla negligentia di molti che non pagano

il Comune et niente di meno vogliano et godeno il beneficio di detto Comune negli officii d'esso Comune: et per obviare a questo statuirono et ordinarono che da quinci innanzi che chi fusse debitore del detto Comune da Lire dieci in sù non possa havere alcuno officio in detto Comune né exercitarlo per veruno modo, cioè né Gonfalonieri né Consoli né Consiglieri, né etiamdio comperare dal detto Comune, né il detto Comune gli possa vendere alcuna substantia d'esso. Et che chi fusse debitore di detto Comune, ch'avesse tempo uno anno a pagare; et passato detto tempo non pagando non possa exercitare, come di sopra, essendo tracto tal debitore si debba rimettere nelle Borse, et non possa exercitare detti officii o alcuno d'essi, et exercitandoli caggia in pena di Lire dieci, et sieno obligati et sottoposti agl'Ufficiali delle Leggi.

CAPITOLO 80° Ferie per la Sementa

Ancora ordinarono et provideno detti Statutarii che per sospetto de debiti che hanno e poveri homini et constretti dalla paura di non essere ritenuti abandonano el seminare che viene in pregiudicio et

damno assai, et per detta cagione ordinarono che s'intendessi feriato ogni anno da di .XVI. d'Octobre per insino adi .XVI di Novembre per l'avenire. (CASSUM> Hoc fuit CASSUM et postea REMISSUM).

CAPITOLO 81° Che non si possi condannare de danni dati nello infrascritto luogo se non chiuso

Ancora advertenti e detti Ordinatori al danno che riceverebbero gl'uomini sciagurati nel lavorare le terre del Comune ne gli ingrascritti confini, cioè: Cominciando al termine che è tra la Comunità di Bibbona et Bolgar) in su la Via di Campiglia et va per detta insino al Botro della Badia, et va per detto Botro insino al Guado Bianco, et va per la Costa al Bagnuolo come tiene la Bandita, et seguita detti confini della Bandita insino alla Via di Casale: per fargli advertenti, volseno che s'intendesse che chi lavorerà et seminerà le dette terre poste ne detti Confini, et non le chiudesse o serrassi per forza di legname in modo ch'el bestiame non possa a grani o biade quivi seminate danneggiare; et chi fusse

negligente a ciò, et ricevendo danno in detti
soprascritti luoghi, et accusando le bestie o signore
d'epse, l'Ufficiale havuta relatione dell'acusa et
condennando caggi in pena di Lire dieci, d'applicarsi
agl'Ufficiali delle Leggi per ogni volta che
controfacessi. (CASSUM)

CAPITOLO 82° Pena delle Guardie della Porta

Ancora advertenti detti Statutarii al pondo delle Guardie della Porta di qualuncue tempo, et perché per ogni occorrenza sono mandati da Consoli et da altri, et la Porta rimane talora sola, et per questa ragione colleno che qualuncue fusse Guardia a detto luogo non gli sia lecito partire per alcuno comandamento; excepto che quando col Notaio per caso repente et necessario occorresse, li sia lecito comandre. Et cosi chiunque delle guardie mancassi di tale precepto, et che non fussi alla guardia, ipso facto il Notaio et Officiale per lo tempo saranno li sia lecito poterli condannare per ogni volta il Soldi dieci.

CAPITOLO 83° Della pena di chi lavora presso alla Fonte al Piano, et di chi y'abeverassi porci

Ancora statuirono et ordinoro detti Statutarii che non sia lecito a veruna persona di Bibbona o di qualunque altro Luogo lavorare né fare lavorare presso alla

Fonte al Piano alcune terre con buoi nufali o manualmente a Canne trenta. Et chi vi lavorassi per ogni volta o facessi lavorare, cagi in pena di soldi cinquanta. Et cosi etiamdio alcuna persona che havessi o tenessi porci non possi in alcun modo abeverare né fare a detta Fonte abeverare presso a trenta Canne. Et chi in alcun modo habbeverassi caggia nella medesima pena et per qualunque volta; et ognuno ne possi essere accusatore et guadagni el Quarto, et credisi al suo iuramento. Comprehendisi in questo ancora et habbi divieto e Canali, et che a porci non vi spossino abeverare a presso né alla Fonte né a Canali a Braccia quaranta pena Soldi trenta per qualunque torna et qualunque volta (CASSUM).

CAPITOLO 84° Della pena di chi non ubbidirà a comandamento de Consoli et de Viai per acconciare le infrascritte Vie

Ancora advertenti detti Statutarii et consideranti non obstante che in altro Capitolo habbino parlato delle Vie Antiche, niente di meno per più cautela, havendo advertentia in molti luoghi è necessario per utilità

della università chiarire le vie importanti più che l'altre, deliberarono nominare le infrascripte. Et prima una Via Anticha cominciandola alla Via di Bolgari escie alla Cascina per la Via a canto la Casa di Barzalone a diritto al Gotio di Salceto; da detto Gotio entra in Campi Saxo et passa su per lo Campo et riesce tra lavoro di Barzalone d'Andrea et di Pavolo di Muccio et passa gli Stabbiati di Neri et va nel Monte per la Via usitata: la quale Via si debbe tenere et acconciare che sia larga tre Canne; et di questa et d'ogni altra Via s'abbia a stare a dichiarazione de Consoli et de Terminatori.

Et simile un'altra Via che comincia alla Via di Bolgari et di verso la Processione del Monaco escie al Guado alle Quercie di Giottiro et passa su per lo Poggio di Rispareggio et escie al lavoro di Giovanni del Calandra et passa al Leccio che escie tra Nanni di Gratiano et Chelino et entra per l'altra via via su per Campi Sasso. Et simile un'altra via cominciando a Santangelo et escie su per lo Campo delle Venelle a dritto al Poggiarello del Lupo alla Via Antica et entra su per lo lavoro di Bartholomeo di Neri a canto al lavoro di Thomè di Jacopo di Meo et riesce in sua la Via diella Torricella. Un'altra Via Maestra

cominciando al Guado della Steccaia seguitando alla Mandria di Cino che s'apartiene all'Abate su per la Vallaiuola et uscire alla Via di Bolgari alli Stabbiati di Brancha al Campo di Giovannello et uscire al Socone dell'Aiuolo seguitando per insino al Cerro Grosso, et che da indi in su non si possa impedire un'altra Via Maestra cominciando a Sam Martino andando a dirittura a Gamba Saggina, et venire per la Via di Gamba Saggina seguitando a dirittura della Carraia di Poggio Cacciato a dirittura per lo Pegalotto, et passa la Quercia Grossa et va su al Monte. Un'altra via Maestra cominciando alle Macine seguendo a Casa di Genino et passa per la Via a Casa di Franco arrivando a Fiorli et riesce alla Via Maestra di Casale. Et che qualunque persona non observasse a comandamento de Consoli et Terminatori nell'acconciare et dirizzare dette Vie caggia in pena di lire XXV. se fral tempo dato da soprascritti non fussi acconcia per tutto agosto havendo rispetto a seminati. La qual pena la metà s'atribuisca alla Camera della nostra excelsia Signoria et Comune di Firenze, la quarta parte al Comune di Bibbona, l'altra quarta parte all'Ufficiale che la riscotessi (CASSUM).

CAPITOLO 85° Quello che s'è a torre per le bestie
gravate

Ancora statuirono et ordinarono e detti Statutarii acciò che per l'advenire non nasca inconveniente alcuno et che i poveri homini non sieno gravati più che dello honesto, che per lo advenire quando accadesse che alcuna persona del detto Comune et abitanti in quello fusse gravato in bestia alcuna, et quella fusse consegnata all'Oste o altra persona, che colui a chi saranno tali bestie gravate consegnate non possa ne debba in alcun modo torre per sua fatica più che soldi due dell'una fra di et nocte, per ciascuno di et nocte, per insino nella somma di bestie quatro. Et de uatro besie in su non possa torre più che Soldo uno dell'una, cioè di bestie bufaline baccine cavalline et asenine, brade et non dome. Et questo s'intenda solo delli homini et Comune di Bibbona. Et di qualunque bestia munita, come sono capre pecore o porci, non possa torre più che Danari sei dell'una, per insino alla somma di bestie venti; et da venti bestie in su per ogni somma non possi torre più che soldi venti. Et questo s'intende per ogni gravamento, cioè per ogni persona che fusse gravata separata l'una

dall'altra; non intendosi per le Bestie da Soma, le quali bestie da soma paghino secondo la consuetudine antica. Et che chi merrà dette bestie non ne possa domandare cosa alcuna se none il Messo della Corte. Et più agiunsono che Consoli et Consiglieri sieno tenuti finita la conducta cheveglia della Vendita del Vino fare bandire chi vorrà tenere le bestie predate co pregi consueti si dia al più offerente a utile di Commune. Le bestie orestieri cioè quelle di fuori di Bibbona Soldi cinque dell'una grossa, et della minuta Soldi uno.

CAPITOLO 86° Che non si possi tenere chiuse le Porte, et della pena di chi non uccidirà

Havendo ancora advertentia e detti Statutarii che spesse volte accade che a Bibbona vengano alcuni Officiali i quali per amore di qualche povero homo il quale fanno richiedere et per paura di non intrare in prigione non compariscono tengono quasi tutto di le Porte serrate. di che ne risulta che chi non ha a ffare alla Corte non può uscire fuore et andare a

ffare e facti suoi, et per dectacagione si perdono l'anno molte giornate: Et però e detti Statutarii provideno et ordinatorono che per l'avenire l'Ufficiale di Bibbona sia tenuto et obligato la mattina come sarà chiaro fare aprire la Porta et quella non possa di di tenere serrata, a cciò che chi non harà a ffare alla Corte possa andare a ffare e facti suoi. Et che il detto Ufficiale possi et a lui sia lecito qualunque persona farà richiedere et quella non comparirà condannare in Soldi dieci per ciascheduno et ciascheduna volta, et così condannare qualunque si partisse dalla Corte contro la sua voglia nella medesima pena. Non potendo però condannare più che due volte il di: da applicarsi detta pena come di sopra: et in caso che detto Ufficiale non observasse il presente Capitolo caggia per ogni volta in pena di Lire dieci, et siene sottposto a Conservadri delle Leggi della Citta di Firenze (CASSUM)

CAPITOLO 87°

Del salario che debba havere il di
quello che sarà preso per facti del
Comune

Ancora statuirono et ordinatorono e detti Statutarii

perché molte volte è accaduto che nella terra di Bibbona sono stati presi et sostenuti per detto Comune, cioè per suo debiti: et lo Statuto non prevede quello debbi havere il di quella tal persona che starà presa et sostenuta, che per lo advenire qualunque persona di detto Comune starà preso et sostenuto nella Corte di Bibbona non possa adomandare per suo salerio più che soldi dieci per ciascheduno di et non più. Et che qualunque persona del detto Comune che per lo passato fusse stato preso et sostenuto nella detta Corte per detto Comune non possa adomandare cosa alcuna, et al tutto sia casso et annullato (CASSUM).

CAPITOLO 88° Della pena delle Stoppie, et che il Notaio habbi havere Soldi due per partita delle Accuse saranno accordate fra .X. di

Ancora statuirono et ordinarono i detti Statutarii et Riformatori acciò che le Stoppie si salvino ogni anno alle povere persone per corre le Spighe, che per lo advenire qualunque persona sarà il primo l'anno a dare danno nelle Stoppie cum porci o con altre bestie

the first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the
the fourth is the fact that the
the fifth is the fact that the

the sixth is the fact that the
the seventh is the fact that the
the eighth is the fact that the
the ninth is the fact that the
the tenth is the fact that the

the eleventh is the fact that the
the twelfth is the fact that the
the thirteenth is the fact that the
the fourteenth is the fact that the
the fifteenth is the fact that the

the sixteenth is the fact that the
the seventeenth is the fact that the
the eighteenth is the fact that the
the nineteenth is the fact that the
the twentieth is the fact that the

decto Comune a Grani seminati, et per conservatione di quelli e Massai che fanno l'empresse de lavori et delle semente s'accorderanno parecchi insieme vicini l'uno all'altro a detti Grani di pigliare una Guardia che stia antorno a detti Grani per cacciare dette Oche di di et di nocte come fusse di bisogno: Sendo che sono alcuni ingrati o malitiosi che haranno Grani a confini et infra lavori di detti tali che a salario vi terrano la Guardia et non vogliono pagare nulla né concorrere a spesa niuna per detta Guardia, et niente di meno e loro Grani per mezzo di detta Guardia sono conservati dalle dette Oche: Il perché hanno statuito e detti Statutarii che tutti quelli e quali saranno o fussono confinanti da due lati con quelli che haran preso detta Guardia sieno tenuti et obligati al pagamento di detta Guardia dovendosi tal pagamento distribuire sopra tali lavori Saccata per Saccata Et quelli tali che non vorranno concorrere a tal salario et pagamento di detta Guardia, ad petitione di quelli l'aranno messa, per sua errata sia tenuto l'Ufficiale et Notaio di Bibbona di facto costringerli et gravarli in persona et in beni a tal pagamento fare: Dummodo che quelli che vorranno condurre detta Guardia debbino prima richiedere detti tali confinanti a concorrere di

condurre detta Guardia: la qual richiesta basta farla in presentia di due testimoni acciò non possino pretendere et allegare ignorantia.

CAPITOLO 91° Del salario che debbino havere e Moderatori, et Sindichi che saranno electi

Statuirono ancora et riformarono detti Statutarii che tutti quelli e quali saranno electi o vero tracti Moderatori o vero Sindichi a sindacare Camerlinghi Riscotitori o Notaio tenere a sindacato habbino et haver debbino qualunque di detti Sindichi o Moderatori per loro salario o mercè lire una piccoli. Et il Notaio che sarà rogato di tali sindacati di Camarlinghi et Riscotitori habbi et haver debbi per ciaschuno et qualuche volta lire due. Et del sindacato del suo antecessore habbi et haver debbo quello et quanto insino ad hora s'è usitato, cioè Soldi trenta per la metà tocca al detto Comune.

CAPITOLO 92° Che tutti e Comuni che sono sotto el
Bandodella Corte et Officiale di
Bibbona concorrino alle spese
extraordinarie

Considerando e prefati Statutarii come el Commune di Bibbona et suo <Banco et Corte essere capo dei Comuni circumstanti et sottoposti a suo Officiale, che nelle occurrentie et necessità de i Nostri Magnifici Signori et secondo che pare a lloro expediente, mandano Capitani Commissarii, mandati, cavallari, et altri per commissione di detta Excelsa Signoria et di suoi Magistrati et Officiali, et fanno capo a Bibbona, et sotto questo el Commune di Bibbona ne riceve spesa grandissima di riceptare e Capitani ogni Sei mesi nella loro Intrata con tutta la loro Famiglia, et similmente le persone sopranominate, et qualche volta bisogna dare loro, oltre la Spesa, homini che gli accompagni, fare guardie alla Marina per suspensioni di guerre, alle strade, portar lettere di fretta, pigliare cavalli a vettura, et molte altre spese fuori dell'ordinario: et benché per la Nostra Excelsa et prefata Signoria noi siamo et voliamo essere obligati fare come fedeli sudditi questa et maggiore cosa, pure

attesele spese che sopporta questo Comune di Bibbona è paruto a detti Statutarii che per e Nostri Signori ognuno dovrebbe concorrente per errata alle soprscritte Spese, et pertanto vorrebbero che almanco quelli che sono sotto el Banco predetto dovessero concorrere alle dette spese, et che detto Officiale sia obligato di facto a poterli constringere (et taxare) per errata a quello che parrà sia iusto et onesto (a Cosoli). Et similmente vogliono che detto Commune di Bibbona sia obligato agli straordinarii loro di simile ragione (CASSUM NON FUIT CASSUM)

CAPITOLO 93° Che non si possi pasturare cum bestiame brado nella infrascritta Bandita, la quale è facta a uso del bestiame domato

Perché la Bandita usitata era alquanto ingorda et faceva danno al Bestiame Brado, advertenti a ciò detti Statutarii hanno ordinato che detta Bandita si debbi et intende da ogni persona nelmodo infrascritto essere conservata, cioè che non si possi né debbi pasturare cum Bestiame Brado infra gl'infrascritti confini: Cominciando a' Guado di Rio Trave et seguendo

diritto al Guado delli Ulivi et seguitando a dirittura alla Mandria di Citerna dal canto di sotto, et seguitando diritto al Forco della Via a capo al Campo del Castellare, et seguendo diritto al Guado alla Steccaia, et seguitando el Botro della Badia su per detto Botro delle Venelle insino alla bocca del Botrello di Poggio Cornetto su per detto Botrello per infino al Vallone a capo a Poggio pezzaio, et per detto Vallone a dirittura agl'Ulivi delle Herede d'Andrea di Salvestro a dirittura su per la Valle di Piscia in Cannella a capo il Poggio della Cacinaia et riescie in su la Via di Querceto et a dirittura del Macchione Ritondo a dirittura per mezzo del Campo di Francesco di Luca di Cardino, a dirittura dove il Botrello de Frassinelli mette nel Botro della Quercia Grossa et attraversando per mezzo el Vallone del Pelagotto, et seguiti a dirittura al Vallone di Fonte Picchio in su la Via di Gamba Saggina giù per Botrello di Risegoli per insino al Guado di San Martino et giù per Botro per insino al Guado di Rio Trave. Et questa sia la Bandita la quale s'intenda essere a uso et pastura delle Bestie Domate di detto Comune di Bibboba. Excepto che si possi tenere due bestie brade per domare per ciascheduno arato; et per qualunque

altra bestia brada che sarà trovata in detta Bandita possi essere accusata et accusata secondo la forma dello Statuto. Prohibendo niente di meno qualunque persona che non ardisca per nissun modo lavorare terre di Commune infra e soprascritti Confini sotto quella medesima pena et prohibitione che nel Capitolo del Divieto dell'altra Bandita si contiene.

CAPITOLO 94° Capitolo dove si chiariscono e Confini infra quali non si possi lavorare

Consideranti e detti Statutarii che pare ardua cosa volere rimuovere gl'uomini di detto Comune a non potere lavorare et coltivare ne luoghi silvestri che pare un volere tenere il paese asediato di Grano: ma advertenti che gli è più utile preservare lo infrascritto luogo per lo Bestiame però che l'abondanza del terreno da coltivare è tanto che n'avanza a gl'uomini più che non possono lavorare. Et per questa cagione havendo advertenza allo Statuto posto sotto la Rubrica. LXVIII. della pena chi esce de lavori usitati del Commune etc. Et perché lo

Statuto parla tanto breve che molti oppongono et domandano a Confini usitati di non lavorare, e quali per lo detto Statuto si debbono compregendere, pertanto per detti Riformatori si chiariscono e son questi, cioè. Cominciando da luogo detto Lo Staio, venendo su per la Fossa del Lago insino al luogo detto La Selice insino al Gotio di Capannoli pigliando la Via Vecchia che viene al Guazzo del Montone, seguitando la Via Maestra che viene al Guado di Rio Trave seguendo il Botro sino ad San Martio, pigliando poi per Botrello di Risegoli, seguitando detto Botrello insino in Fonte Picchio, et seguita alla via che vene di Gamba Saggina, seguitando detta Via che viene a capo al Poggiarello di Piero Pazzo che finisce alla Via di Casale. Ne quali Confini non sia lecito lavorare per alcuno né far lavorare se nonne a chi detto Comune o vero uno homo per casa consentisse alcuno de detti terreni in detti Confini a Soldo et Lira. Alfrimenti che contrafacessi caggia in pena per ogni volta v'entrassi a lavorare o far lavorare di lire cinquanta. La qual pena ne tocchi e tre Quarti al Comune et l'altra quarta parte al Rectore che quella riscotessi. Et che Consoli che per lo tempo sarenno sotto vincolo di giuramento et sotto il detto

preiudicio et pena sieno tenuti notificare alli Offitiali che per li tempi saranno infra XV di della loro intrata di questo Statuto et di farne ricordo al Civile. Et non lo faccendo caggino in detta pena. Et cosi sia tenuto l'Officiale predetto cercare et far cercare se si lavora in detti Confini. Et non lo faccendo s'intenda essere incorso nella detta pena. non condannando chi controfacesse al presente Capitolo et Statuto. Et sieno sottoposto alli Officiali delle Leggi, a quali atribuiscono la sua pena.

CAPITOLO 95°

Che ognuno possivendere etalloggiare
per li Perdoni della Vergine Maria di
Bibbona senza preiuditio et pena

Essendo nuovamente da pochi anni in qua eretta questa devotione della Vergine Maria d Bibbona dove viene et popolo et gente assai in diversi temp: ex maxime tre volte l'anno per uno Perdono et Indulgentia che puose Papa Sixto IIII, cioè per la Pasqua della Resurexione, per la Pentecoste, et per la Natività della Vergine Maria del mese di Settembre, et perché molti se ne parteno scandalizzati et maxime homini da bene et

cittadini et altra gente che per loro denari non hanno trovato né trovano le loro necessità, per non essere l'Oste di detto luogo capace a ricevere et soddisfare a ognuno: Donde che ne segue detrimento alla detta Devotione, disagio et noia et carico agl'uomini di detto Comune, et a chi viene non si satisfà et hanno cagione di lamentarsi: pertanto in honore di Nostra Donna et per soddisfare a chi viene a tal Devotione et Indulgentia hanno e detti Riformatori statuito et ordinato che ogni anno in quelli tre Perdono, cioè tre di per chiascheduno Perdono: il di dinanzi el di del Perdono et il di seguente, sia lecito a ogni persona del Comune et Castello di Bibbona de alloggiare et vendere pane vino biada et fieno a minuto et ogni altra cosa da vivere per le bestie et per le persone che verranno a detta Devotione le dette tre volte l'anno per detta Indulgentia, senza preiudicio gabella o danno alcuno, non obstante alcuno Statuto Gabella o Datio di detto Comune che in contrario disponesse. Vendendo niente di meno ognunomoderatamente et honestamente in modo che non si eschi de pregi et usi laudabili et convenienti né non si dia cagione a persona di lamenarsi.

Et questo Capitolo cominci ad havere observatione

finito il tempo della Condotta che al presente veghia et non prima, né anchor s'intenda per li Cittadini Fiorentini a quali a ognuno sia lecito potere vendere et dare ogni et qualunque cosa senza pena o preiudicio alcuno.

CAPITOLO 96º Che le bestie del Pascho sientino

Item statuirono che per l'avvenire le bestie pecorine sientino et etiam si paghi come di sopra si dice nel capitolo del Primo Libro sub Rubrica 855º dove si dispone che le bestie del Pascuo sientino per tutto Settembre ogn'anno, et che si paghi soldi cinque per ciascuna bestia pecorina l'anno: Detto Capitolo correxono et di nuovo vollono et deliberorno per utile d'esso Comune che per l'avenire per insino in Venti bestie pecorine si paghi Soldi cinque per ciascuna l'anno: et da Venti bestie pecorine in su infino in ogni numero et quantità si paghi et pagar si debbi Soldi oct per ciascuna l'anno sotto quelle pene et pregiudici che et come in dicto Capitolo si contiene.

CAPITOLO 97° Che le Castella sieno tenute alle
spese Straordinarie del Comune di
Bibbona.

Considerando e prefati Stautarii come el Commune di Bibbona et suo Bancho et Corte e capo dei Comuni circumstanti et sottoposti a suo Officiale che nelle occorrentie et necessità de Nostri Magnifici Signori et secondo che pare al loro expediente mandano Capitani, Commissarii, mandati, cavallari et altri per commissione di dicta Excelsa Signoria et de suoi Magistrati et Officiali, et fanno capo a Bibbona, et sotto questo el Comune di Bibbona riceve spesa grandissima di riceptare e Capitani ogni Sei mesi nella loro Entrata con tutta la loro Famiglia, et similmente le persone sopra nominate. Et qualche volta bisogna dare loro oltra laSpesa homini che gl'accompagnino, fare guardie alla marina per le suspensioni di guerra, alle strade, portare lettere di frecta, piglare cavalli a vettura et molte altre spese fuori dell'ordinario: Et benché per la nostra <Excelsa et prefata Signoria noi siamo et voliamo essere obligati fare come fedeli subditi questo et maggior cosa, pure atteso la spesa che sopporta questo Comune

di Bibbona è parso a decti Statutarii che per e nostri Signori ognuno doverebbe concorrere per rathe alle soprascritte spese: Et Pertanto vorrebberoche almanco quelli che sono sotto al Bancho predecto dovssino concorrere alle decte spese, et che decto Officiale sia obligato di fatto a poterli costringere per ratha a quello che parrà sia iusto et honesto. Et similmente vogliano che decto Comune di Bibbona si obligato agli extraordinarii loro di simile ragione etc.

(CAPITULO 98° Di non raceptare)

E frati Statutarii et Reformatori atteso che già più anni fa che nel paese sono nati molti scandoli et molti mali per alcuni forestieri et genete di malaffare perpetrati et commessi, come di continuo si vede et lätrocinii et assaxinamenti et morte d'uomini in modo che Massai di decto Comune non ardiscano andare a llavorare se non vanno o armati o bene acompagnati in grave danno et sconcio delle persone di decto luogo: Et, quod peius est, si vede et cognosce che se questi tali non fussero raceptati nelle terre non si farebbe né seguirebbe tanti errori

et mali: Per obviare a quello che per decto Commune si può, hanno ordinato che da hora innanzi non sia nissuno homo persona o habitatore di decto Comune che ardisca di racceptare forestieri familiarmente in casa sua o prestarli o appigionarli casa o ricepto alcuno dal di della approbatione di questo Capitolo indrieto, cioè chi venisse per l'avenire più che per tempo de di Otto. Et questo s'intenda per quelli forestiere che volessono habitare nella Terra et Corte di Bibbona: Et questi non si possino racceptare senza consentimento de Consoli et di tutto el Consiglio generale d'uno homo per casa, sotto pena et alla pena di fiorini XXV larghi, da applicarsi la metà alla Camera del Comune di Firenze, et la quarta parte del Rectore et Officiale che la riscoterà, et l'altra quarta parte alla Fabrica di SanctaMaria di Bibbona. Et l'Ufficiale sia obligato fare rapresentare detti forestieriogni di dinanzi a sua corte acciò si cognosca chi e sono et fare sodare quel tale che gli ricetterà d'ogni danno et interesse n'avenisse.

S(ignum) T(abellionis)

ego Aglianus olim Antoniii Jacobi de Vulterris

publicus imperiali auctoritate notarius et iudex
ordinarius notariusque publicus florentinus et ad
presens notarius dictorum Statutariorum ab ipsis
electus vocatus et rogatus predictis omnibus et
singulis per ipsos Statutarios ut supra factis et
gestis statutis et refirmatis interfui et scribere
rogatus et Notario fide digno scribere commisi
occupatus nunnulis meis negotiis et ad Firem
predictis me subscripxi sgnumque meum apposui
consuetum.

IN DEI NOMINI AMEN. ANNO INCARNATIONIS DOMINI NOSTRI
JESU CRISTI

Millesimo Quadrigentesimo Nonagesimo, indictione nona,
die vero. XVIII mensis Martii

Spectabiles et prudentes viri

Franciscus Bernardi Uguccionis Lippi

Nicolaus Jacobi Johannis de Juniis

Aloysius Mariotti Pieri de Amorottis

Sylvester Jacobi Sulvestri de Puccis

cives honorando florentini extracti et secundum
Ordinamente Comunis Florentie deputati in officiales
et approbatores predicto Comuni ad videndum audiendum

emendandum probandum atque improbandum suprascripta Statuta Comunis Bibbone ex veteri volumine Statutorum dicti Comunis sumpta et facta per homines Comunis predicti auctoritatem habentes rogata per prudentem virum ser Aglianum Antoi Jacobi de Volaterris notarium publicum florentinum, eisque addendum minuendum mutandum et corrigendum et ad alia omnia faciendum que in predictis et circa predicta eis secundum Ordinamenta sunt permissa: Visis ac diligenter examinatis dictis Statutis cum omnibus in eis contentis, et habito super his maturo colloquio ac diligenti examine, et demum misso inter eos partito ad fabas nigras et albas et obtento secundum Ordinamenta dicti Comunis et omni modo via iure et forma quibus magis et melius potuerunt vigore cuiuscumque eorum auctoritatis potestatis et balie eis quomodolibet concesse et attribute dicta Statuta de quibus supra fit mentio cum omnibus et singulis in eis contentis approbaverunt et confirmaverunt pro tempore et termino QUINQUE ANNORUM proxime futurorum initiatorum tamen die Septima mensis Aprilis proxime preteriti dicti Anni 1490. Cum his tamen limitationibus et correctionibus additis: Quod si quis esset in dictis Statutis vel ipsorum aliquo quod esset nostra

ecclesiasticam libertatem captoolicam partem guelfam
seu contra cives florentinos aut contra leges et
statuta Communis Florentie aut contra iurisdictionem
Capitanei Campilie seu contra vel praeter
iurisdictionem et auctoritatem Potestatis Civitatis
Florentie id totum sit et esse intelligatur cassum
irritum vanum nec minime approbatum

ACTA FUIERUNT OMNIA PREDICTA Florentiae in Palatio
Dominorum apud Officium Reformationum presentibus ser
Bartholomen Miliani Dominici de Deis notario et cive
florentino, et Guidocto Bartholi famulo Dominorum
testibus ad omnia et singula suprascripta vocatis et
habitis.

Ego BARTHOLOMEUS OLIM ANDREAE PAULI DE PAULIS
imperiali auctoritate iudex ordinarius notariusque
publicus ac civis florentinus Coadiutor spectabilis
et egreggi viri ser Johannis ser Bartholomaei de
Guidis Officialis Reformationum Consiliorum
Civitatis Florentiae de praedictis omnibus et
singulis rogatus fui deoque me in fidem sub
scripsi.

BIBLIOGRAFIA

Fonti documentarie

- A.S.F., Archivio Diplomatico Fiorentino. Spoglio delle Cartapecore del Monastero di Vallombrosa, tomo 70.
- A.S.F., Archivio della Gherardesca, Elenco dei Registri delle filze e delle buste. Registro delle Pergamene riordinato da padre F. Casini di Prato dall'anno 1773 all'anno 1776. Revisione giugno 1886.
- A.S.F., Nuova riforma di ornamenti e vesti 1547 in Statuto delle Comunità Autonome e soggette n. 83.
- A.S.F., Statuti del Castello e Comune di Bibbona dal 1490 al 1589 in Statuti delle Comunità Autonome e soggette n. 83.
- A.S.I., E. FIUMI, I confini della diocesi ecclesiastica del municipio romano e

dello stato etrusco di Volterra, n. 857,
disp. 1, 1968.

A.V.L., Memorie Lucchesi, documento CXVIII, tomo
IV.

A.V.V., Visita pastorale di monsignor Roberto
Adimari del 18 marzo 1436.

A.V.V., Visita pastorale di monsignor Roberto
Cavalcanti del 24 febbraio 1443.

A.V.V., Visita apostolica di monsignor Giovanni
Castelli del 1576.

- AA.VV., La Toscana paese per paese, Firenze, 1980, vol. I.
- BOCCI M., Bibbona e la sua prima trasfigurazione, in "Araldo", 21 luglio 1968.
- BOCCI M., Bibbona dagli aranci alla gran penuria, in "Araldo", 28 luglio 1968.
- BOCCI M., Bibbona e le sue colonie agricole, in "Araldo", 4 agosto 1968.
- BOCCI M., Dalla Storia alla Pastorale, in "Araldo", 11 agosto 1968.
- BOCCI M., Bibbona: la Madonnina del mare e l'Arcangelo della Buona Via, in "Araldo", 13 ottobre 1968.
- BOCCI M., La California di Bibbona, in "Araldo", 17 giugno 1973.
- BOCCI M., Bibbona, in "Araldo", 24 giugno 1973.

- CAVALLINI M., Gli antichi spedali della diocesi di Volterra, in "Rassegna Volterrana", XXI (1939).
- D'ADDARIO A., Aspetti della Controriforma a Firenze, Roma 1971.
- DIAZ F., I Medici a Firenze, Milano 1980.
- FABBRI L., Le leggi suntuarie di Volterra del 1512, in "Librarsi", anno 1989.
- GALLUZZI R., Istoria del Granducato di Toscana sotto il governo della Casa Medici, Firenze 1781.
- GUIDI P., a cura di, Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Tuscia I, 1932.
- GUIDI P., a cura di, Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Tuscia II, 1942.
- JEDIN H., Storia del concilio di Trento, Roma

1981.

- KEHR P.F., Regeſta Pontifum Romanorum, vol. II.
- IMBERCIADORI I., Per la ſtoria della mezzadria, Firenze 1941.
- LOPES PEGNA M., Bibbona propaggine Raſenna, in "La Nazione", 3 marzo 1961.
- LORTZ J., Storia della chiesa, vol. II, Roma 1967.
- MASELLI D., Saggi di ſtoria ereticale lombarda al tempo di S. Carlo, Napoli 1980.
- MORI S., Attualità di ricerche, in "Rassegna Volterrana" LXIII-LXIV, anni 1987-88.
- PIERI S., Toponomastica della Toscana meridionale e dell'arcipelago toscano, Siena 1969.
- POTTHAST A., Regeſta Pontificum Romanorum, tomo 2, Firenze MDCCXLI.

- REPETTI E., Dizionario geografico fisico storico della Toscana, vol. 1, Firenze, 1833.
- RIGHI G., La Badia dei Magi, Empoli 1931.
- SAGGINI S., Santa Maria della Pietà a Bibbona, in "La Voce della Riviera Etrusca", anno III (1964).
- SCHNEIDER F., L'ordinamento pubblico della Toscana medioevale, Firenze 1975.
- SPINI G., Cosimo I de' Medici e l'indipendenza del principato mediceo, Firenze 1945.
- TARGIONI TOZZETTI G., Relazioni di alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana, Firenze MDCCLXX, tomo IV.
- TOSCANELLI N., I conti di Donoratico della Gherardesca signori di Pisa, Pisa, 1932-xv.

ZUCCAGNI ORLANDINI A., Atlante geografico fisico
storico del Granducato di Toscana,
Firenze 1832, tav. XV.

WANDRUSZKA A., Pietro Leopoldo un grande riformatore,
Firenze 1968.